DELLA
PRESCRIZIONE
DE' DIRITTI FEUDALI
DI
GIUSEPPE MUSCARI.

Quæ injuste parta, posessaque sunt, multo melius est deponere, quam perpetua detinere.
Libanius in Orat. Ulyssis ad Trojanos.

IN NAPOLI MDCCXCII.
PRESSO GAETANO RAIMONDI
CON LICENZA DE' SUPERIORI.

PREFAZIONE

Non rincresca al Leggitore, che io esponga l' occasione di questa mia debole fatica: Egli, ignorandola, supporrà, che io fossi stato spinto a scrivere da un genio di far pompa de' miei talenti; e quindi non ritrovando nel mio libro nè quella robustezza, nè quella eleganza, che ricerca il gusto assai raffinato del secolo; non potrà certamente non censurarmi, e non maledirmi. Ma egli per contrario mi compatirà certamente, osservando, che io non iscrivo che per effetto di un dovere.

Tra le benefiche provvidenze di Ferdinando IV. *nostro Re, e Signore a sollievo delle popolazioni della Calabria Ulteriore, per effetto del tremuoto de' 5. Febbrajo 1783. desolate, ed afflitte, la più utile, e la più salutare è stata certamente quella di obbligare tutti quei Baroni a giustificare il titolo de' lo-*

ro diritti Feudali , creando per lo esame de' medesimi un Magistrato detto la Suprema Giunta di Corrispondenza. Una Nazione oggi impoverita , e da ogni lato oppressa , non poteva certamente sollevarsi , senza prima abolirsi gli abusi introdotti dal Feudale governo , ripugnanti alla dolcezza , ed umanità del presente Secolo , ed oppressivi dell' agrigoltura , delle arti , della industria , e del commercio. L' abolizione di tai diritti , è la più conducente alla nazional floridezza , e volesse Iddio , ch' essa diventasse un oggetto delle leggi, anzi che delle complicate dispute del Foro , rovinose a' Cittadini, ed affannose a' Baroni più che la perdita medesima de' loro diritti .

Conseguenza di cotesto provvedimento fu la istituzione degli Avvocati , e de' Proccuratori fissi , e independenti da' Baroni destinati dal Re alla difesa delle Comunità di quella infelice Provincia , a' quali fu particolarmente addossato l' incarico , di patrocinare

le

le ragioni di esse Comunità nello esame de' diritti Feudali . Io non intendo far quì l' elogio di tale stabilimento , di cui il tempo, e la sperienza ne mostreranno l' utilità ; ma l' accenno solamente per dire l' occasione di questa mia fatica .

Io , che sono un individuo della Ulteriore Calabria , scampato dalle ruine fatali del tremuoto
. . . . quæque ipse misserrima vidi ,
Et quorum pars magna fui . . . . . ;
per clemenza del Re sono stato prescelto per uno de' difensori delle Comunità suddette ; e sono già pressochè due anni , che io applico con trasporto , e con piacere la mia debole attività in difesa delle medesime . In tale occasione , mi si presentò allo sguardo il quadro funesto de' diritti Feudali di quella afflitta Provincia, frutto della barbarie di più secoli ; e vidi , che la maggior parte di ta' diritti , e forse i più ingiusti , ed inumani , non abbiano altro titolo, nè altro sostegno, che quello del tempo, e dell' antichità. In bocca di quasi tutti i difensori

de'

de' Baroni, io non ascoltavo altre voci, che quelle di prescrizione, e di possesso, sostenute dalle umilianti opinioni de' nostri inculti Forensi, figlie dell' interesse del tempo. E tali voci sarebbero state di grave ostacolo al sollievo della Calabria, se non avessero ritrovato argine nella umanità, e nella giustizia de' Ministri componenti la Giunta.

Io comechè dissipato sia, e distratto dalle moleste, ed affannose cure del Foro, dalle quali traggo quel sostentamento, che il tremuoto mi tolse, pure mi sono applicato ad esaminare la forza della prescrizione, che in sostegno de' loro diritti i Baroni allegano; ma non era mio intendimento, che di far servire le mie considerazioni alla difesa delle cause, che mi appartenevano. Nondimeno avendo a qualche mio amico comunicate le mie idee, e quel che tratto tratto andavo scrivendo, io sono stato incoraggito a pubblicarle.

Io conosco, che l' argomento meriti di

essere

essere trattato con maggior estensione, e con più dignità; ma la debolezza de' miei talenti, la povertà de' miei lumi, e la mancanza di quei comodi, che si richieggono per lo studio, e per la meditazione, non mi permisero di far cosa migliore. Queste però poche cose, che scrivo, potranno risvegliare un più felice, e più ricco ingegno a trattare con altra profondità un articolo cotanto grave, ed interessante.

Io nel parlare de' Baroni in generale, non intendo parlare de' Baroni de' nostri tempi, i quali sono da me rispettati per la loro moderazione, ed umanità, onde molto differiscono da' loro predecessori. Se sempre i Baroni del nostro Regno fossero stati dotati di un costume sì dolce, ed umano, come sono i Baroni attuali, le popolazioni non sarebbero sommesse a tante servitù; ed a me anche sarebbe mancata la materia di questo libro, che scrivo. Io rispetto però i Baroni della nostra età, e credo, ch'essi non sarebbero capaci d' una nuova usurpazione; ma nel rispettar essi Baroni

roni , non posso rispettar egualmente quei chiamati diritti ereditarj , de' quali sono essi investiti ; e qualche uno di essi , essendo giusto , ed illuminate dovrebbe inorridire , avvertendo di esser l'erede , e di godere il frutto delle usurpazioni , e della violenza de' suoi antenati .

Voglia Dio , che le mie riflessioni scuotane nel fondo de' loro cuori quella virtù , che ora si giace oppressa dal pregiudizio ; onde non credano più giustificati dal tempe quei diritti , che sono di per se stessi contrarj alla ragion publica , e privata , alla umanità , ed alla giustizia: Se questo bel frutto produrranno le mie considerazioni , io avrò pienamente ottenuto il pregio dell' opera , e soddisfatto le mie intenzioni , le quali non sone dirette , che a soccorrere gli oppressi abitatori de' Feudi ; altrimenti mi basterà di aver giovato , tentandolo :

Est quoddam prodire tenus , si non datur ultra .

Io qualche volta chiamo nel corso di questa operetta gli abitatori de' feudi sudditi de' Baroni; ma protesto, che io non intendo di attaccare a questo vocabolo alcuna idea di servitù personale. Nella Monarchia tutti siamo sudditi della Corona, ed i Baroni ancora come ogni altro cittadino. Or potrebbe un privato aver de' sudditi, mentr'egli anch' è un suddito? Per la qual cosa impropriamente, ed abusivamente chiamansi da Baroni gli abitanti de' loro Feudi sudditi. Lo stesso dee dirsi della voce vassallo, *che la lingua feudale attribuisce solamente a' Feudatarj in rapporto a' loro diretti Signori. Io dunque nel chiamare qualche volta sudditi gli abitatori de' feudi non intendo di esprimere che le soggezione di fatto alla quale sono essi sommessi. Gabriele Barri però scrittore del XVI. secolo in un luogo del suo libro* de situ Calabriæ *parlando de' Baroni di quelle contrade, con molta eleganza avverte perchè da essi Baroni sieno stati denominati i popoli de' loro feudi*

 vassal-

vassalli ; Adde (*eccone le sue parole*) quod Regio ipsa, (*cioè la Calabria Ulteriore*) monstris etiam, & tyrannis abundat, qui eam expilant, & deglubunt, ac veluti alteri Campani Læstrigones ob inexplebilem sitim, & inexaustam avaritiam mortalium labores depascunt in dies: & silvas, saltus, agros, pabula, flumina, aucupia, venationes, omnia demum populorum jura sibi usurparunt. Quare Populos sibi subjectos, quod eos longe vexant, vexallos, hoc est vexatos appellant.

Fine della Prefazione.

Re-

Reverendissimus Dominus D. Ignatius Vic. Cur. Falangà S. Th. Professor revideat, & in scriptis referat. Die 12. Decembris 1791.

JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

EMINENTISSIMO SIGNORE.

DI ordine di Vostra Eminenza mi vien commessa la revisione, e la relazione insieme di un' opera, che porta per titolo; *Della prescrizione de' Dritti Feudali* Dell' Avvocaro Giuseppe Muscari. Questa materia è stata trattata dallo Scrittore con una Erudizione, chiarezza, e precisione così ingegnosa, e maestrevole sicchè si possa dire, che niente abbonda, e niente manchi. Egli trascorre le vicende tutte del Nostro Regno lacrimevoli, e felici senza però veleno di maldicenza, e con somma moderazione verso le supreme Podestà. L'Opera è commendevole per ogni verso, nè contiene cosa, che offenda i Dogmi, o i costumi. Perciò son di parere che possa permettersene la publicazione, se l' Eminenza Vostra ci concorra col suo beneplacito. Mentre io col più profondo ussequio baciandovi divotamente la mano mi dico

Di V. Eminenza Reverendissima.

Oggi li 4. Marzo 1792.

Divotiss. ed Obbligatiss. Servo Vero
Ignazio Falanga Vic. Cur.

Attenta relatione Domini Revisoris imprimatur. Die 10. Martii 1792.

JOSEPH ROSSI CAN. DEP.

V. J. D. D. Franciscus Marius Paganus in hac Regia Studiorum Universitate Professor revideat &c. Datum Neapoli die 22. Mensis Julii 1791.

FR. ALB. ARCHIEPISCOPUS RHEGINUS CAP. M.

S. R. M.

PEr adempimento de' supremi comandi di V.M. ho letto il Libro di D. Giuseppe Muscari *sulla prescrizione de Dritti Feudali.* Ho ravvisato dalla Lettura di questa operetta nell' autore un dotto giureconsulto, che alla cognizion delle Leggi accoppia i principj della Filosofia, e del dritto pubblico; nè ho riscontrato cosa nel Libro, che ne debba ritardare l'edizione. Anzi vi ho scorto il zelante cittadino, e suddito. Quindi, se altrimenti non giudica la Sovrana mente della M. V. son di parere, che se ne debba permettere la pubblicazione. Ho la gloria di essere

Di V. M.

Fedelissimo, e Divotiss. Suddito
Mario Pagano.

Die 17. Mensis Martii 1792 Neapoli viso rescripto sua Regalis Majestatis, de die 10. currentis mensis, & anni, ac relatione U. J. D. D. Marii Pagano, de commissione Reverendi Regii Cappellani Majoris, ordine prafata Majestatis.

Regalis Camera Sancta Clara providet, decernit, atque mandat, quod imprimatur cum inserta forma prasentis supplicis libelli, ac approbationis dicti Revisoris; verum in pubblicatione servetur Regia Pragmatica hoc suum.

TARGIANNI PECCHENEDA BISOGNI

V. F. R. C.

Reg. fol. 7.

PASCALE.

Ill. Marchio Citus Præses S.R.C., & cæteri aulatum Præfecti tempore subscriptionis impediti.

LA preſcrizione adottata dalle Nazioni più culte è certamente uno degli ſtabilimenti più utili alla civile ſocietà ; poichè per effetto di quella godono gli uomini la ſicurezza delle loro proprietà , e ſono eſenti da quella perpetua incertezza delle loro poſſeſſioni, che ſarebbe altrimenti di grande oſtacolo alla loro attività , ed induſtria . Ma queſta preſcrizione medeſima , introdotta per la pubblica tranquillità , può mai divenire lo ſcudo degli uſurpatori , ed autorizzare i violenti attentati contro la civile libertà , ed i ſagri diritti dell' uomo ? Ecco l' intereſſante argomento , che io mi propongo , comechè il conoſca ſupe-

riore alle mie cognizioni, ed alle forze del mio talento. Ma esso è diretto al sollievo de' miei simili; e ciò m' incoraggisce, e vince il timore, e la diffidenza del mio cuore.

La ragione sarà il codice sagro, dal quale io ricaverò le mie proposizioni; ma non tralascerò di confermarle con le regole, che detta il Diritto Romano, e Patrio, affinchè si vegga che la ragion medesima è il fonte di tutte le leggi giuste, e giovevoli, e che un abuso della ragione le fa divenire inique, e dannose. Io non posso però che sviluppare in generale sì fatto argomento, e stabilire generiche verità, essendo ufizio de' Magistrati di adattarle a' casi particolari in sollievo della misera, ed oppressa gente.

CA-

C A P. I.

Principj fondamentali della prescrizione.

DOpo la divisione delle cose, eseguita tra gli uomini, o con tacite, o con espresse convenzioni, non rimase altro modo per farsi acquisto dell' altrui cosa, che la volontà del proprietario, il quale spontaneamente ad altrui favore rinunziasse il suo diritto, e la sua proprietà. E tutte le maniere di acquistare, che sono state dal diritto delle genti, o civile introdotte, non sono a vero dire, che modificazioni diverse della volontà del padrone, senza la quale, sarebbe ingiusta qualunque alienazion di dominio. E' una sentenza del Giureconsulto Pomponio: *id, quod nostrum est, sine facto nostro, non potest ad alium transferri* (a).

(a) *Leg.* 11. *Dig. de reg. Jur.*

Per la qual cosa surse grave disputa tra gli Scrittori della pubblica ragione, se la giustizia della prescrizione, e la sua ragione derivi dal fondo della naturale giustizia, ovvero sia un semplice civile stabilimento introdotto per la tranquillità degli uomini nel possesso de' loro beni. A me però sembra (con buona pace de' gravi Scrittori, che l' uno, o l' altro partito abbracciarono) esser questa una quistion di vocaboli, la quale può facilmente conciliarsi, ponendosi mente alle seguenti proposizioni.

Bisogna distinguere la giustizia della prescrizione, dalla ragione, che forma il suo principio, e da cui sorgono le sue regole, come che, a ben intenderla, tanto la giustizia, quanto il principio di essa nascono dal fondo stesso della ragione. La prescrizione è giusta, quando è una legge, poichè ogni legge è un patto pubblico, che contiene la cessione de' diritti privati. Ma i pat-

i patti sociali hanno la loro sorgente nella ragione, e tutto ciò che è contrario a tal ragione non vi è ne' patti, ed è una ingiustizia. Ricerchiamo adunque il principio della prescrizione, il quale non può sorgere, che dal fondo della ragione. Perciocchè uno stabilimento presso tutte le Nazioni adottato, aver dee un principio universale, e questo non può essere, che la ragione, la cui voce è uniforme, e costante in ogni luogo, ed in ogni età.

La volontà degli uomini può esprimersi, o con parole, o con fatti, che di quella sono non meno equivoci segni. *Nihil interest* (scrisse il Giureconsulto Ulpiano) *suffragio populus voluntatem suam declaret, an rebus ipsis, & factis* (*a*). E Cicerone in proposito diceva: *Verba quid audiam, cum facta videam* (*b*). Quindi chi

(a) *Leg.* 32. §. 1. *Dig. de legib.*
(b) *Tusc.* 3. 20.

restituisce la cautela al suo debitore mostra di averlo liberato dal debito (a): colui, che getta nel mare le sue merci, si presume di averle abbandonate; laddove le circostanze non lo avessero messo nella necessità di così operare (b): e non altrimenti scrisse il Giureconsulto Paolo potersi rinunziare alla eredità, non men con le parole, che co' fatti (c). Perciocchè naturalmente si giudica aver voluto un uomo quello, che con manifesti segni fa conoscere; ed i fatti non men che le parole sono gl'indizj più sicuri della volontà.

Cotesta presunzion di volontà sorge non pur dalle azioni, che dalle omissioni, le quali moralmente parlando sono anche tra le azioni comprese. Così colui, che tace, quantunque sia consapevole, o presente a quel che

(a) *Leg.* 20. *Dig. de pactis.*
(b) *Leg.* 8. *Dig. ad leg. Rhod. de jacta.*
(c) *Leg.* 95. *Dig. de acq., vel omitt. hared.*

che si fa, sembra certamente di consentirvi: *Uxor in domo viri* (era una legge presso gli Ebrei) *cum se voto constrinxerit, & juramento, si audierit vir, & tacuerit, nec contradixerit sponsioni, reddet quodcumque promiserat* (b). E su di questo principio, insegnarono i Giureconsulti Romani doversi riputar ceduta, o abbandonata quella cosa, che noi abbiam perduto, e non abbiamo curato di ricuperare: *Divus Pius ita rescripsit: Parum juste praeteritas usuras petis, quas omisisse te longi temporis intervallum indicat, quia eas a debitore tuo, ut gratior apud eum videlicet esses, petendas non putasti* (c).

Ciò premesso è agevol cosa il vedere onde derivi la prescrizione, e la sua ragione. E' natural conseguenza, che colui, che tollera di stare in altrui potere per lungo tempo la

(b) *Numer. Cap. XXX. vers.* 11.
(c) *Leg.* 44. *Dig. de acq. rer. dom.*

cosa sua , l'abbia o ceduta , o abbandonata. Per lo che la volontà dichiarata, o co' fatti, o col silenzio , è anche il fondamento della traslazion di dominio , che mercè la prescrizione avviene : e la lunghezza del tempo, dalla qual sorge questa specie di alienazione non è, che un argomento della volontà.

In conseguenza , sebbene la prescrizione sia dal diritto Civile ordinata , nondimeno essa riconosce il suo principio nella naturale ragione . Imperocchè non è il solo tempo la cagione della perdita del nostro diritto , siccome suppongono quei , che credono esser la prescrizione alla ragione contraria . Il tempo non ha certamente la virtù di annientare i nostri diritti , ma può bene convincer gli uomini della nostra volontà , della nostra cessione , e del nostro abbandono ; e quindi dal tempo sorge la prescrizione.

E' però indubitato , che il tempo eccedente la memoria degli uomini abbia solamente

la

la forza di formare della nostra volontà un sicuro argomento; e in questo senso sembra, che la sola immemorabil prescrizione sia fondata su la ragione. In ciò convengono gli Scrittori tutti di diritto pubblico, tra quali Coccei, che sostenne contro il sentimento di Grozio esser la prescrizione un semplice civile statuto, in tal proposito così scrisse: *Ratio hujus praescriptionis, quam Doctores immemorialem vocant, seu cujus initii memoria non extat, in ipso jure naturae fundatur* (a).

Le prescrizioni annali, biennali, di dieci, di venti anni possono dirsi assolutamente introdotte dal diritto Civile per la pubblica tranquillità; ma le leggi civili non fecero, che dare a cotesto determinato tempo la virtù di mostrare la volontà del proprietario, adattandovi quella ragion, che sorge dal solo tempo, di cui non vi è nè memoria, nè prin-

(a) *Ad Hug. Grot. Comm. lib. II. Cap. IV.*

principio alcuno. Quindi anche la presunta volontà è il fondamento delle temporali prescrizioni, al par che della immemorabile; di qual cosa ne convincono le ordinazioni tutte del diritto Civile, che io esporrò nel seguente articolo, le quali escludono la prescrizione, ove o la natura delle cose, o la qualità delle persone, o le circostanze sieno tali da non potersi la volontà presumere.

In conseguenza degli esposti principj, per esservi prescrizione debbono alcuni requisiti verificarsi in riguardo al proprietario; ed altri in rapporto al possessore. Nel proprietario dee presumersi la volontà, di aver ceduto, o abbandonato il suo diritto; e perciò fa d' uopo 1; ch' egli sappia il suo diritto, e che altri il possiede 2; che di ciò conscio, egli abbia tolerato, e taciuto, comechè fosse stato nella facoltà di parlare, e di agire per ricuperarlo. Quindi cessa la presunzion della volontà, ove alcuno per ignoranza, o per

naturale imbecillità, ovvero impedito dalla forza, o dalla legge non abbia i diritti suoi vindicati.

Nel possessore poi dee esservi una costante, e perpetua buona fede, cioè una coscienza di esser lui il vero padron della cosa, che possiede. Se tale opinione nel possessore è incerta, e dubia, egli è un possesore di mala fede, il suo possesso è ingiusto, ed egli non può mai prescrivere. Perciocchè non può presumersi volontà nel proprietario, mentre vi è mala fede nel possessore, e la incerta opinion di costui è il più chiaro argomento, per escludere la presunzione della volontà del padrone, e in conseguenza la prescrizione.

Segue altresì da' principj dimostrati, che non sieno sottoposte alla forza della prescrizione, se non quelle cose, che sono capaci di dominio, e di commercio; poichè sarebbe assurdo, che possano prescriversi le cose,

che

che non possono alienarsi, mentre non è la prescrizione, che una presunta alienazione.

Questi sono i veri, e indubitati principj della prescrizione; ma io fin' ora non ho consigliato, che la ragione. Passo dunque a mostrare, quanto l' esposto sistema sia conforme al diritto Romano, ed alla patria legislazione.

CA-

C A P. II.

Stabilimenti del diritto Romano circa le prescrizioni.

PRésso i Romani vi erano alcune cose per loro natura incapaci di dominio, ed esenti dal commercio degli uomini. Tali erano gli uomini liberi, le cose sagre, religiose, e sante, le cose pubbliche appartenenti alle Città, ed a' popoli. Queste cose per lor natura erano esenti dalla prescrizione: *Usucapionem maxime recipiunt res corporales, exceptis rebus sacris, sanctis, publicis, populi Romani, & Civitatum, item liberis hominibus (a).* Similmente non eran prescrittibili le cose del Fisco, i beni dotali, ed altri, de' quali n' era per le leggi vietata l' alienazione. Queste regole mostrano, non esser la prescrizio-

(a) *Leg. 9. Dig. de usurp. & usuc.*

zione secondo lo spirito delle leggi Romane, se non una presunta alienazione, siccome il Giureconsulto Paolo chiaramente il dimostra nel seguente responso. *Alienationis verbum etiam usucapionem continet: vix est enim, ut non videatur alienare, qui patitur usucapi. Eum quoque alienare dicitur, qui non utendo amisit servitutes* (a).

Sopra si è veduto, che non possa esservi prescrizione, ove nel proprietario o la ignoranza, o la naturale imbecillità, o una estrinseca violenza escludano la presunzione della sua libera volontà. Ecco, come ciò è chiaramente conforme a' seguenti stabilimenti del diritto Romano. Ne' pupilli, e ne' minori concorrono, e la ignoranza de' proprj diritti, e una naturale impotenza per ricuperarli; onde la legge alla lor salvezza provvedendo impedisce loro di agire, sommettendoli alla

(a) *Leg. 28. Dig. de verb. signif.*

alla poteſtà del Tutore . Non può dunque in eſſi presumersi volontà , e perciò non può la prescrizione contra di eſſi valere . *Non eſt incognitum* (così rescrissero gl'Imperadori Diocleziano , e Maſſimiano : *id temporis , quod in minore ætate transmissum eſt , longi temporis præscriptione non imputari , ea enim tunc currere incipit , quando ad majorem ætatem dominus rei pervenerit* (a) .

Negli assenti anche si verifica la ignoranza di avere alcuno usurpato i loro diritti , e l' assenza è un ostacolo a poterli ricuperare . Quindi le leggi Romane difendono anche gli aſſenti dalla forza della prescrizione . *Si poſſeſſio inconcuſſa , ſine controverſia perseveravit , firmitatem suam teneat objecta præscriptio , quam contra absentes , vel reipublicæ causa , vel maxime fortuito casu , nequaquam valere decernimus* (b) . E' u-

---

(a) *Leg.* 3. *Cod. Quib. non obiic. long. temp. præsc.* (b) *Leg.* 4. *Dig. eod.*

E' una regola del diritto Romano, che nelle prescrizioni soprattutto debba vedersi, se colui, contro il quale si vuol prescrivere, sia stato durante il tempo della prescrizione nella facoltà di agire: *In primis exigendum est ut sit facultas agendi* (a). In conseguenza contro i figliuoli di famiglia impediti ad agire per effetto della patria potestà, non corre la prescrizione; ed ecco la ragione, che ne dà l' Imperador Giustiniano: *Quis enim incusare eos potest si hoc non fecerint, quod etsi maluerint, minime adimplere lege obviante valebunt* (b). Il silenzio adunque, ch' è figlio della necessità non è, secondo i principj del diritto Romano atto a far presumere la volontà, ed a produrre la prescrizione.

Ma

(a) *Leg.* 1. *Dig. de div. temp. praesc.*

(b) *Leg.* 1. *Cod. de ann. except. Ital. contrac. toll.*

Ma quanto sieno le leggi Romane osservanti di verificarsi nella prescrizione la presunzion della volontà, il dimostra il seguente rescritto degl' Imperatori Diocleziano, e Massimiano: *Unus individuum comune pro solido possidens, intervallo longi temporis, quo minus socius portionem vindicare, vel eum comuni dividundo judicio provocari possit, non defenditur: cum neque familiæ erciscundæ judicium, neque dividundi actio excludatur longi temporis prescriptione* (a). Ricerchiamo la ragione di questa legge. Il possesso, che ha il socio, o il coerede d' una cosa comune, è sempre un effetto della comunione; e quindi non può da tal possesso sorgere la presunta cessione, che è il fondamento della prescrizione.

Per la qual cosa per lo diritto Romano non sorge prescrizione da un possesso accompagnato dalla violenza, e dalla mala fede.

B Per-

(a) *Leg.3.Cod. In quib. cauſ. ceſſ. longi temp.præſc.*

Perciocchè nel primo caso, il silenzio del proprietario è un effetto della coazione, che gli viene per parte del possessore, ed esclude la di lui libera volontà: e nell' altro la mala fede del possessore, ripugna alla presunzion della volontà del padrone. *Non capiet usu qui scit alienum esse* (*a*).

Io ho esposte le regole del diritto Romano non perchè su di quelle intenda io stabilire il mio sistema intorno alla prescrizione de' diritti Feudali, in quei tempi ignoti; ma solo per confermare i principj generali della prescrizione, che ho esposti, i quali saranno la base de' seguenti miei ragionamenti. Prima però conviene osservare gli stabilimenti del diritto patrio, ed esaminarne lo spirito, per rendere vieppiù sodi i principj, su de' quali dovrò ragionare.

CA-

(a) *Leg.* 3. §. 3. *Dig. de acq. vel omitt. posses.*

CAP. III.

Stabilimenti del Diritto Municipale.

NEl nostro Regno si disputava tra Forensi, se possa fra di noi esservi prescrizione, riputandola alcuni contraria alla naturale equità, ed altri affermando, non potersi presso di noi giammai verificar la buona fede. A togliere tali dispute si unirono nell'anno 1738. le quattro Ruote del Sagro Consiglio, e si emanò la seguente Decisione, che forma nel Regno la regola delle prescrizioni. *Sacrum Consilium, censet præscriptioni, quâ actiones extinguuntur, in quocumque Regni foro locum esse oportere, modo conditionibus ab jure civili, pontificio, ac lege municipali præstitutis plane sit confirmata.* Adunque nel nostro Regno, la prescrizione non può valere, se non è accompagnata da' requisiti prescritti dal jus Romano, Canonico,

e Municipale. Vediamo quali sieno tai requisiti.

I Pontefici approssimandosi alla natural equità, stabilirono non aver luogo la prescrizione senza una continua, e non interrotta buona fede. Il diritto Romano ricercava nella prescrizione il giusto titolo *(a)*, e nel principio solamente richiedeva la buona fede; onde la mala fede, che sopravveniva nel possessore non aveva la forza di annientar la prescrizione con buona fede cominciata *(b)*. Ma per lo diritto Pontificio in qualunque tempo sorga la mala fede, impedisce, ed arresta la prescrizione, e rende inutile il più lungo possesso *(c)*.

Nel nostro Regno le prime leggi emanate intorno alle prescrizioni, furono le Costituzio-

(a) *Leg. 4. Cod. de præsc. long. temp.*
(b) *Leg. un. Cod. de usuc. transform.*
(c) *Cap. fin. Extrav. de praescript. cap. 2. de R. J. in 6. dict. cap. fin. de praescript.*

zioni dell' Imperador Federigo, e prima di lui eran forse in ossetvanza tra noi le leggi Longobarde. La legislazione di questi popoli non ammetteva altra prescrizione, che quella di trenta anni così per le cose mobili, che per le immobili; ma nell' una, e nell' altra ricercava la buona fede nel possessore. E solo richiedevano le leggi Longobarde la prescrizione di quarant' anni per prescriversi contro il fratello per la divisione della paterna eredità, o per corregersi qualche errore avvenuto nella medesima (*a*). Erano non però i possessori anche del breve tempo di cinque anni soccorsi dal giuramento, e dal duello: barbara usanza di una più barbara Nazione!

L' Imperador Federigo II. promulgò

(a) *LL. Longob. lib. 2. tit. 35. leg. 5., e seg.*

gò tre Costituzioni intorno alle prescrizioni. Con la prima, che comincia *Duram, & diram* Federigo abolì le prescrizioni di un anno, di un giorno, e fino di un'ora, che l'uso aveva introdotte: confermò la usucapione, e le prescrizioni ordinate dal diritto Romano, con la condizione però del giusto titolo, e della buona fede *ex utraque parte undique concurrente*; nel che sembra, di essersi conformato al diritto Romano: ordinò, che la buona fede debba verificarsi non men nel possessore, che nel suo autore: ammise la prescrizione di 30. anni per estinguersi qualunque azione, eccetto la ipotecaria, alla qual concedette la durata di 40. anni: e finalmente approvò la prescrizione di 40. anni ordinata dalle leggi Longobarde contro il fratello, che agir volesse per la divisione della eredità del padre, ricercando però il giuramento del possessore, che i beni posseduti non provenissero dalla comune eredità.

Con

Con altra Costituzione , che comincia : *Consuetudinem pravam* , Federigo abolì la costumanza , che non ammetteva prescrizione nell' accquisto de' feudi , ed ordinò , che col possesso di 30. anni , essendo l' avversario assente dal Regno , si avesse potuto prescrivere il feudo , o parte di quello , quando però si fosse prestato il servizio , ch'è al feudo annesso .

E finalmente la terza Costituzione , che incomincia *Quadragenalem* riguarda la prescrizione contro il Fisco . Con la medesima Federigo abolì la prescizione di 40. anni stabilita per le cose fiscali dal diritto Romano , e quella di 60. anni ammessa dalle leggi Longobarde ; ed ordinò , che aver possa luogo contro il Fisco la sola prescrizione di cento anni ; confermando insieme la prescrizione di 4. anni in favore de' possessori de' beni vacanti , e non ancora denunciati al Fisco ; e quella di tre anni ordinata dal diritto Roma-

no per non potersi ritrattare le sentenze al Fisco contrarie.

Abbiamo inoltre in materia di prescrizione due Prammatiche di Ferdinando I. di Aragona. Egli ordinò, che non possa escludersi la prescrizione col pretesto della guerra, o della peste, meno che nel caso, che colui contro il quale si prescrive, fosse stato assente, e per la guerra, o per la peste impedito a recarsi nel luogo, ove avrebbe dovuto agire per ricuperare il suo diritto; perchè *agere non valenti* (son parole della Prammatica) *ob non tutum accessum, convenit praescriptionem non currere* (a).

Meritano anche di essere rapportate alcune Consuetudini Napoletane riguardanti la prescrizione. Sotto il titolo *de aperturis non faciendis* abbiamo una Consuetudine, che comincia, *Contra habentem*, con la quale si definisce

---

(a) *Pragm. 1. de Praescript.*

nisce, che aprendo alcuno una finestra, o appoggiando qualche peso, o imponendo altra servitù sopra una casa disabitata, volgarmente detta *Casaleno*, non possa difendersi nè anche con la prescrizione di lunghissimo tempo; perciocchè si dee presumere, che il padron della casa, in quella non potendo dimorare, non abbia scienza di tal servitù, e in conseguenza cessa il suo presunto consentimento, ch' è il principio d' ogni prescrizione.

Con altra Consuetudine, che comincia *Ubi reperitur*, si ordina, che trovandosi imposta qualche servitù mercè un istromento di divisione, questa non si perda giammai nè dalle persone, che ne fecer l' acquisto, nè da' loro eredi universali, o particolari, comechè per lunghissimo tempo non ne avessero usato. Ciò deroga al diritto Romano, che ammettea la perdita delle servitù per effet-

to del non uso . E per contrario con altra Consuetudine è prescritto , che non essendosi fatta menzion della servitù nell' istromento di divisione , il fondo debba riputarsi libero , non ostante l' uso della servitù per lunghissimo tempo (a) .

Io ho rapportate in compendio le disposizioni del diritto Municipale intorno alle prescrizioni , per dimostrare quanto sia tra noi limitato l' uso delle medesime , ricercandosi non meno il giusto titolo, che una perpetua , e costante buona fede , requisiti , che difendono gli uomini dal furto , dalle violenze , e dalle rapine , cose tutte contrarie alla legge di natura , e all' interesse pubblico , e privato delle civili Società . Per lo chè le nostre patrie leggi più che le Romane , si appressimano , e si conformano a' principj , ed alle

(a) *Leg. 3. Cod. de serv.*

alle regole generali della prescrizione, che detta la ragione, e che nel 1. Cap. ho esposte.

Ciò premesso vediamo, se ta' sodi principj sieno adattabili alla prescrizione de' diritti Feudali; e se un Barone possa prescrivere contro i suoi sudditi.

CA-

CAP. IV.

Si esamina in generale se un Barone possa mai prescrivere contro gli uomini del suo feudo.

E' antica nel Foro la regola: *indebita servitia a subditis metu præsumuntur extorta*. I libri de' nostri inculti Forensi sono ripieni di dottrine, che mostrano, essersi anche in mezzo alla più grossolana barbarie fermamente creduto nel Foro, che qualunque possesso lunghissimo, non possa giovare al Barone per difendere diritti esorbitanti, ed indoverosi; dovendosi sempre tal possesso riputare un effetto della forza, e della violenza.

Or chi avrebbe creduto, che dissipate le tenebre dell' ignoranza, e sparsi da per tutto i lumi della filosofia, avesse qualche Barone a ritrovare nel solo possesso la giustizia, e la

e la ragione delle sue usurpazioni?

Come mai può un Barone prescrivere contro i suoi sudditi? Sopra si è dimostrato, che per esservi prescrizione due requisiti debban concorrere nel proprietario, contra cui si prescrive, cioè la scienza del suo diritto, e la facoltà di poterlo ricuperare: e che il silenzio, ch'è figlio o della ignoranza, o della necessità non sia atto a produrre la presunzion della volontà, dalla qual sorge la prescrizione. E si è inoltre mostrato, che nel possessore debba verificarsi una perpetua, e costante buona fede, senza la quale non potrebbe presumersi la volontà del padrone. Ora possono tai caratteri verificarsi tra un Barone, e i suoi sudditi? Vi è nel primo buona fede, e negli altri libertà di poter vindicare gli usurpati lor diritti?

Ma se il possesso sarà lunghissimo, ed immemorabile, non dee presumersi spogliato dalla violenza, e dalla mala fede: e un tempo

po

po moralmente infinito non è atto da se medesimo a dimostrare la volontà degli uomini? Ugon Grozio in tal proposito così scrisse: *Quia vero tempus memoriam excedens quasi infinitum est moraliter, ideo ejus temporis silentium ad rei derelictæ conjecturam semper sufficere videbitur, nisi validissimæ sint in contrarium rationes* (a).

Il suo Commentatore Coccei, prese a confutare tal sentimento di Grozio, mostrando non potervi essere ragioni in contrario, ove la prescrizione sia immemorabile; poichè dic' egli, cesserebbe in tal modo di esser tale. Ecco le sue parole: *Quomodo quaso valida in contrarium concipi possunt rationes ubi de initii memoria non constat? & quomodo immemorialis dici potest si per contrarias rationes memoria extat? Atque hinc patet, quam sit inepta quæstio, an bona fides in immemoriali præscriptione requiratur? Bona fides enim est justa opinio dominii, at semper justam*

(a) *De jure belli, & pacis Lib. II. Cap. IV.*

stam habet dominii opinionem , qui nescit quo titulo res ad se olim pervenerit.

Ma con buona pace , Coccei non comprese il sentimento di Grozio . Altro è la buona fede nel possessore, altro è la presunzione della volontà nel proprietario . Per la buona fede, quel che dice Coccei è vero nel sistema di esser la buona fede solamente necessaria nel principio della prescrizione ; e in questo modo , la natura medesima del possesso immemorabile fa , che non si possa nel possessore presumere la mala fede. Ma secondo i principj di Ugon Grozio , che sono i principj della ragione , la buona fede è necessaria per tutto il corso della prescrizione ; poichè in qualunque periodo di tempo la mala fede del possessore annienta la presunzion della volontà del proprietario . Or in questo sistema , ch' è conforme al diritto Canonico , e Municipale, anche nell' immemorabile, può bene verificarsi la mala fede , non dovendo os-

osservarsi il principio, ma sì bene tutto lo spazio della prescrizione.

Riguardo poi alla presunzion della volontà del proprietario, sebbene un possesso immemorabile ne sia il più sicuro argomento; nondimeno possono bene concorrere circostanze tali, o nella qualità del possesso, o nella condizione del proprietario, e del possessore, che il contrario dimostrino; e questo è il vero senso delle citate parole di Ugon Grozio, E veramente, se la presunzion della volontà sorge dal silenzio del proprietario, non può esservi una cagion del silenzio così lunga, quanto è il possesso medesimo?

Quindi ognun vede quanto insulse, ed inconseguenti sieno le dottrine de' nostri Forensi, i quali mentre sostengono non essere atto un lungo possesso per presctiversi de' diritti contro i sudditi, n'eccettuano il possesso immemorabile, il quale credono efficace a prescrivere le cose più incapaci di pre-

prescrizione. Essi danno alla prescrizione immemorabile la forza di una legge, e vi è stato tra nostri Prammatici, chi si avanzò di attribuire a tal prescrizione l'autorità, che appartiene al Principe (a). Io non mi curo di confutare tali dottrine, le quali non hanno altro appoggio, che quello di un ammasso di citazioni di Forensi. Il tempo è un ente, che non ha certamente alcuna virtù. Ora il tempo potrà trasformare la natura delle cose, e rendere un legittimo possesso, quello, che per se stesso non è che una rapina, ed una ingiusta usurpazione?

Ma noi non siamo nel caso di un possesso immemorabile; poichè la Storia, che contiene i più sicuri monumenti de' fatti trascorsi ne indica l' origine del possesso de' Ba-

 roni,

(a) Si vegga Capobianco *de Off. Bar.* *Novar. de Grav. Vass.*

roni, le lor circostanze, e quelle de' lor sudditi. Per lo chè non può il possesso de' Baroni avere i caratteri dell' immemorabile. Il medesimo Coccei in proposito della prescrizione di 100 anni, che per calcolo comune de' Pubblicisti si assomiglia all'immemorabile, così scrisse: *Hoc verum est de memoria, quæ per homines haberi potest, vix enim casus datur, ubi homo de facto ante centum annos gesto testari, & scientiam profiteri possit. At secus est de memoria, de qua ex documentis, annalibus &c. constat; hæc enim etiam ultra centum annos haberi potest.*

Ricerchiamo dunque nella Storia del Regno l' origine, e i caratteri del possesso de' Baroni, e la condizione de' popoli alla loro potestà sommessi; e vedremo in tal modo, se trattandosi tra un Barone, e i suoi sudditi, possa il loro silenzio, per quanto sia lungo produrre la presunzion della loro volontà, e in conseguenza la prescrizione.

CA-

CAP. V.

Breve notizia dell'origine, e progressi del governo Feudale nel nostro Regno.

IL sistema Feudale fu la fatal conseguenza delle incursioni di popoli incolti, vagabondi, e feroci, i quali abbandonando le natie lor sedi vennero a conquistare le più culte parti di Europa, spargendo da per tutto il guasto, la barbaria, e la desolazione. Essi precipitarono la rovina del Romano imperio, sovvertirono, e corruppero le leggi, i costumi, e le pubbliche, e le private cose de' popoli conquistati. Tra questi barbari, le conquiste eran riguardate come proprietà comuni, e tra di loro per sorte si dividevano. E tale specie di proprietà ottenuta, per virtù della conquista, fu detta *allodium*.

Ma questi usurpatori non eran molto si-

curi, e si vedevano di continuo esposti ad essere scacciati dalle loro possessioni, o da un disperato avanzo della gente conquistata, o da una truppa di altri barbari similmente avidi, ed inumani. Per lo chè per la comun sicurezza, fu introdotto, che il servigio militare fosse la condizione, cui dovesse sommettersi colui, che riceveva la proprietà d' una terra conquistata. Ecco cangiata la natura delle proprietà: ecco gli *allodj* divenuti *Feudi*: ed ecco i primi semi del sistema feudale di questo mostro, che disordinò, e corruppe l' ordin sociale, e la universale legislazione di Europa.

Io per dare un' idea de' primi sconvolgimenti, che fin dal suo nascere produsse nella costituzione delle Nazioni Europee il sistema Feudale, stimo di rapportare la descrizione, che ne fece il Signor Robertson, non potendo lusingarmi di farla più viva, ed esatta » Ma se il sistema feudale sembra es-

„ se-

„ sere stata una invenzione maravigliosa per
„ difendere le società contro ogni straniera
„ potenza, era esso estremamente difettoso in
„ tutto ciò, che vale ad assicurare l' ordine
„ pubblico, e la interiore tranquillità. Que-
„ sto genere di governo nella sua forma an-
„ cora più perfetta, avea semi manifesti di
„ corruzione, e di disordine, i quali assai
„ presto si propagarono, e con rapidità a
„ tutte le parti comunicandosi del corpo civi-
„ le, vi cagionarono rovine terribili. Debo-
„ lissimo era il vincolo della unione sociale,
„ ed innumerabili erano i principj di anar-
„ chìa. Non essendo le parti monarchiche,
„ ed aristocratiche della costituzione da veru-
„ na autorità intermedia contrappesate, le une,
„ le altre s' intralciavano, e di continuo si
„ combattevano. Non andò guari, che i Vas-
„ salli potenti della Corona, con la forza ot-
„ tennero, che il possesso delle terre, che
„ avevano da principio gratuitamente conse-

» guite , ma che non dovevano godere , se
» non per quanto tempo sarebbe in grado al
» Principe , fosse loro assicurato durante la
» vita , e di questo modo più non ci volle
» che un passo a compiere , e a rendere ere-
» ditarie le loro usurpazioni . Guidati da un'
» ambizione niente meno audace , e più as-
» surda , si arrogarono titoli di onore , per
» mettersi in un rango di estimazione , e di
» credito . Questi contrasegni di personale di-
» stinzione , con che l' ammirazione , e la
» pubblica riconoscenza sà coronare il merito,
» e i più rari talenti , furono annessi ad al-
» cune famiglie , e alla guisa de' feudi si tra-
» mandarono per succession dal padre al fi-
» gliuolo .

» Poichè ebbero per sì fatta guisa i Vas-
» salli più ragguardevoli a se medesimi assi-
» curata l' ereditaria proprietà delle loro ter-
» re , e delle loro dignità , dallo spirito me-
» desimo guidati dalle feudali istituzioni , che
» sem-

» sempre , benchè fondate su la subordina-
» zione , tendevano alla indipendenza , fecero
» con buon esito nuovi , e ancor più perico-
» losi tentativi contro le sovrane prerogative.
» Carpirono essi la facoltà di giudicare ne'
» loro territorj sovranamente tutte le cause
» civili , e criminali, il diritto di batter mo-
» neta , ed il privilegio di muover guerra
» a' loro particolari nemici in proprio lor no-
» me , e di privata loro autorità . Quasi to-
» talmente le idee si perderono di sommissio-
» ne politica , ed appena qualche apparenza
» rimase di feudale subordinazione . Sdegna-
» vano però quai sudditi di riguardarsi quei
» nobili , che un così eccedente potere ave-
» vano accquistato . Ad essere indipendenti
» apertamente aspirarono , e ruppero i nodi,
» che tenevano i principali membri dello sta-
» to uniti alla corona . Un ampio Reame,
» che si sarebbe stato temuto per la sua po-
» tenza , veniva in altrettanti piccioli princi-

 „ pa-

» pati diviso , quanti erano i Baroni domina-
» tori ; e guerre ognor si accendevano da
» mille cagioni , che da tutte le parti in-
» sorgevano di civile discordia , e di ge-
» losìa . Ciascuna contrada Européa , essen-
» do da cotali risse sanguinose immersa nel-
» la desolazione , o da turbolenze , e da
» continue inquietudini agitata , vedeasi da
» rocche , e da fortezze ricoperta , non già
» costrutte a munire gli abitanti contro stra-
» nieri assalitori, ma sì bene a difenderli dal-
» le domestiche ostilità . Da per tutto regna-
» va l' anarchìa , e tutti gli effetti calamito-
» si , che l' accompagnano sostituiva alle dol-
» cezze , ed a' comodi , che sperano gli uo-
» mini di rinvenire nella società . Il popolo ,
» quella porzione più utile , e numerosa del-
» lo stato era alla condizione ridotto di ve-
» race schiavitù , ovvero di lui facevasi tal
» governo , che non poteva esser peggiore ,
» se schiavo fosse egli stato realmente . Il
» Re-

„ Re spogliato quasi di tutte le sue preroga-
„ tive, privo dell' autorità richiesta a formar
„ le leggi salutari, o a mandarle ad esecuzio-
„ ne, proteggere non potea l' innocente, nè
„ castigare il colpevole. I nobili per cui niun
„ freno vi era, che bastasse, gli uni gli al-
„ tri con interminabili guerre si rovinarono,
„ i loro sudditi opprimevano, ed onta faceva-
„ no, e dispreggio al lor Sovrano. Per col-
„ mo finalmente di tanti mali, il tempo con-
„ solidò, anzi fece divenir rispettabile quell'
„ assurdo, e funesto sistema di governo in-
„ trodotto dalla violenza.

Questo fu lo stato infelice delle Nazioni Europee dal settimo fino all' undecimo secolo. Nelle nostre contrade il sistema feudale co' mali che lo seguono recarono i Longobardi; ma essi non lo sparsero da per tutto, non avendo al lor dominio sommesse tutte le nostre Provincie. I Normanni, che verso l' undecimo secolo, discacciati i Saraceni, i Gre-

ci

ci , e i Longobardi medesimi , s' impadronirono delle nostre contrade furono i primi ad istabilire , e consolidare il sistema feudale , e con quello il disordine , e l' anarchia ; la quale se nel resto di Europa , i popoli ritornando a' lumi della ragione, seppero frenare, e raddolcire , tra noi per contrario andò di tempo in tempo crescendo . Perciocchè non vi è stato paese cotanto abbattuto , ed agitato in ogni tempo e dalle guerre , e dalle intestine turbolenze , nè sì soggetto a continui cangiamenti , e vicende ; le quali cose allontanando i Principi dalla cura de' popoli , e i popoli medesimi gettando nell' avvilimento , e nella oppressione , fomentano sempre più , e sviluppano i mali , e i disordini della costituzione . Diamo uno sguardo alle principali vicende del Regno , e resteremo persuasi di questa funesta verità .

RE-

REGNO DE' NORMANNI.

IL primo fondatore della nostra Monarchia fu il Re Ruggiero, il quale dopo varie vicende sofferte, rendette a se subordinate le Provincie tutte del nostro Reame. Prima di lui, non vi era una stabil costituzione, ma divise le nostre Provincie in tante dinastìe, e indipendenti principati, i quali erano da' Principi Normanni governati, regnava lo spirito della feudale anarchìa, e si sperimentavano gli effetti funesti della medesima. Ruggiero dunque spiegando la forza della potenza monarchica sparse in tutti gli ordini dello stato la civil subordinazione, e così diventarono sudditi della Corona quei Feudatarj, che per lo addietro eransi riputati indipendenti, e superiori ad ogni potestà; ed in sì fatta guisa egli fè argine a quei funesti disordini, che la loro anarchìa aveva introdotti.

Ma

Ma gli effetti di tal costituzione felice furono ben presto attraversati dalle seguenti vicende , e disavventure, dalle quali, dopo la morte di Ruggiero fu sempre il Regno abbatuto, ed oppresso, in mezzo alle quali, risorse quella feudale anarchìa , che da lui era stata trattenuta, ma non annientata.

A Ruggiero succedette nel Trono Guglielmo I. di lui Figliuolo , il di cui regno non ci presenta , che tumulti , violenze , e rivoluzioni . E' nota la famosa congiura dell' Ammiraglio Majóne confidente di Guglielmo, il quale tentò insidiargli la vita, e persuadere Papa Alessandro a deporlo dal Trono a somiglianza dell' infelice Childerico Re di Francia . Quindi contro esso Majone si rivoltarono molte Città , Terre , e Baroni della Puglia, e in fine fu egli da Matteo Bonello miseramente ucciso.

Matteo Bonello , atteso l' amor grande, che Guglielmo per Majone nutriva , onde dalla

dalla passione offuscato il riputava innocente, giustamente temette, che la indignazione del Re sarebbe stata la conseguenza della morte di lui, ed il suo infelice premio. E quindi sospinto da quelle passioni, che sogliono in tai casi trasportar gli uomini agli eccessi, ed alle disperate azioni, congiurò contro Guglielmo co' Baroni della Sicilia, col favor di loro il ridusse prigione, e si sarebbe eseguito il disegno della morte di lui, se il popolo, fugando in tempo i congiurati, non lo avesse immantinenti liberato. Intanto però i Baroni della Puglia, e quei della Calabria, con molte Terre, e Città, già contro Majone rivoltate, si dichiararono contro Guglielmo; e il Duca Roberto, profittando di tali circostanze, occupò molte Terre, e Città, e restituì al suo dominio il Principato di Capua.

Dopo tante disavventure, Guglielmo, e con la forza, e con la severità de' casti-

stighi proccurò di ridurre alla sua obbedienza i rubbelli, e di componer le cose del Regno; ma calmato appena il furore di tai tumulti, egli tutto si abbandonò all' ozio, a' piaceri, ed alla vilissima cura di accumular ricchezze; e in tal modo distratto dalla cura de' popoli, i suoi eunuchi, e i familiari del suo palazzo oppressero, e tormentarono impunemente i suoi sudditi. Per lo chè meritò Guglielmo presso i posteri il soprannome di malo, e i suoi familiari si rendettero odiosissimi a' Siciliani.

Ora in mezzo a coteste rivolture, e sotto il governo di un Principe, e per effetto delle sue disgrazie, e per forza del suo costume non curante de' popoli, ciascun comprende qual fosse stata la licenza de' Baroni in opprimere i sudditi, trovando nelle circostanze del governo, e nella sua debolezza la più estesa indipendenza, ed impunità. Un lume di tali oppressioni, si ricava da una costitu-

stituzione del medesimo Guglielmo, il quale non ostante la sua infiggardagine, non lasciò di porvi qualche freno con quella debolezza però, che alle sue circostanze conveniva. Ecco le parole di tal costituzione: *Quamplurimum Regni nostri fidelium ad nos querela pervenit, quod prælati Ecclesiarum, Comites, Barones, & Milites in necessitatibus suis, pro sua voluntatis arbitrio, ab hominibus suis adjutoria exigant, & extorquent.*

Morto Guglielmo il malo, il Regno godette mediocre tranquillità sotto il dolce governo di Guglielmo II. di lui Figliuolo, che per la bontà del suo costume fu denominato il *buono*. Tornò però la più felice occasione a' Baroni, per ritornare alla primiera indipendenza, poichè morto Guglielmo sursero gravissime contese circa la successione del Regno. Fu allora dichiarata erede del Trono Costanza di lui germana, e moglie di Errigo Principe Tedesco; ma i Baroni formando po-

potente partito intrusero nel Trono Tancredi Conte di Lecce, e lui, e Guglielmo di lui Figliuolo sostennero contro i continui tentativi, e movimenti di Errigo. Così ondeggiando la Corona tra le guerre, e le turbolenze da' Baroni con grosse armate sostenute, essi disponevano della sovranità, occupavano i diritti della Corona, e senza freno, per sostener le guerre i popoli affligevano, nuovi pesi estorquendo. Ora un Principe intruso, e da' Baroni sostenuto, non poteva essere che indifferente spettatore de' di loro eccessi, diretti per lo più a fornire le spese di quelle armate, che dovevano sostenerlo sul Trono.

Quale fosse stata la infelice condizione del Regno in mezzo a tali sconvolgimenti, può rilevarsi dalle provvide operazioni dell' Imperador Federigo II., il quale dopo essere stato da Errigo vinto, e fatto prigione Guglielmo, e dopo la morte della di lui madre

dre Costanza, ottenne la Corona, e il Reame. Perciocchè le leggi, e le provvidenze de' Principi sono i più sicuri indizj de' mali, e de' disordini di uno Stato, non altrimenti, che le medicine indicano i morbi del corpo; onde io dalle varie leggi del Regno, più, che da altri monumenti ricaverò le pruove delle mie proposizioni.

REGNO DE' SVEVI.

FEderigo dopo che uscito dalla tutela di Papa Innocenzo, prese le redini del governo, ritrovò il Regno involto nel maggiore disordine. I Baroni profittando de' passati tumulti, e della fanciullezza di Federigo avevano occupate le Regalie, e si erano impadroniti di molte Terre e Città. Federigo, con coraggio si accinse a riordinare le cose del Regno. Tolse primieramente al Conte di

Fondi la Città di Sessa, Teano, e la Rocca di Mondragone, che ne' passati tumulti aveva occupati; e quindi tenne in Capua un general Parlamento, ove ordinò varie leggi per lo buon governo del Regno, chiamate con barbaro vocabolo *assisa*; e prescrisse, che nella Corte Capuana da lui istituita, i Baroni, e i Conti delle Terre, e Città presentar dovessero le concessioni, e i privilegj de' loro diritti, per esaminarsi se fossero stati legittimamente, ovvero con frode ottenuti nelle passate turbolenze (1); onde abbiamo due Costituzioni, di questo Principe con le quali ordinò (2) di non doversi prestar fede a tutte le concessioni, o privilegj, che contenevano i no-

mi

(1) *Ricc. S. Germ. ann.* 1220.

(2) *Const. Reg. Privilegia : & Cum Concess. Tit. de revoc. Privileg. & de Priv. a Cur. Cap. temp. turb. indultis.*

mi degl' invasori, o de' rubelli, ovvero quelli, che dalla Corte Capuana non erano ſtati confermati, o eranſi ne' turbamenti del Regno ottenuti. Ciò mostra quante fossero state le usurpazioni de' Baroni in mezzo alle passate vicende del Regno.

In quel Parlamento Federigo ordinò ancora, che si abbattessero tutte le rocche, e le fortezze, che alcuni Baroni avevano edificato nelle loro Terre; qual provvedimento confermò con altra Costituzione, che abbiamo sotto il titolo: *De novis edificiis*. Queste rocche, e queste fortezze indicano l' audacia, e lo spirito di anarchìa de' Baroni, la quale non poteva essere, che fatale alla misera classe del popolo.

Riccardo di S. Germano ci assicura, che Federigo, per reprimere i Baroni della Puglia, e della Calabria, i quali erano avvezzi di vivere a lor talento, sia stato nella neces-

sità discorrere quelle Provincie, siccome fu forza, che passasse sopra Bojano per raffrenare la fellonìa del Conte di Molise, e di altri Baroni.

Ma il Regno di Federigo fu ben presto immerso in gravi commovimenti, che il richiamarono alle guerre, ed all' armi, ed il distrassero dal governo de'Popoli. E' nota la famosa spedizione di Terra Santa, e son note le spedizioni di Gregorio IX., la guerra co' Lombardi, le censure del medesimo Pontefice, e la inutile deposizione di Federigo fatta nel Concilio di Lione congregato da Papa Innocenzo IV. successor di Gregorio, e al par di lui aperto nimico di Federigo. Ne mancarono a turbar la pace di questo Principe molti infidi Baroni, i quali con sedizioni tentarono di sconvolgere il Regno, e prese manifestamente le armi contro di lui, occuparono molte Terre, e Castella, e congiura-

raro-

rono di torgli la vita. La qual congiura fu dal Conte di Caserta a Federigo scoverta; onde alcuni de' congiurati Baroni furono prestamente imprigionati, ed altri si salvarono con la fuga, e così tutti furono abbattuti, e vinti (a). In mezzo a tanti turbamenti questo Principe finì di regnare, e di vivere, lasciando sul Trono Corrado di lui figliuolo.

Diamo ora uno sguardo alle Costituzioni sapientissime di questo Principe, e vedremo in esse qual era ne' suoi tempi il poter de' Baroni; e la condizione del Popolo. Nelle turbolenze, e nelle guerre, quando l'anarchìa feudale impunemente si rivolgeva ad opprimere la misera classe del Popolo, sì insopportabile era divenuta la sua condizione,

(a) *Giann. Ist. Civ. lib. XVI. Cap.* 111.

che molti uomini liberi per disperazione rinunziavano alla lor libertà, e in qualità di schiavi si sommettevano a' lor tiranni, ovvero a non minor schiavitù si assoggettavano, ponendosi sotto la fidanza, e protezione d' un potente Personaggio, di un Barone, o di un Prelato. A sì duro passo li riduceva la oppression, che sentivano, dalla quale, mercè la protezione del loro Padrone, speravano di togliersi, col sagrifizio della lor libertà, poiche invano essi speravano, esser dalle leggi, e dal Sovrano sostenuti (*a*).

Somigliante abdicazion di libertà era molto frequente ne' tempi di Federigo, ed egli per

(a) *Si vegga Marculf. lib.* 2. *cap.* 28. *e l' Autor anonimo della Collezione di formole antiche pubblicate dal Brignon, e Du-Change alla voce* oblatus.

per frenarla emanò la Costituzione : *Cum universis* (*a*) , con la quale facendo menzione , dell' abuso , che vi era in Italia di ricovrarsi Cittadini liberi sotto la protezion de' potenti, ciò con gravi pene vietò , abolendo qualunque consuetudine , che nel Regno erasi introdotta. E con la Costituzione. *Quia frequenter* (*b*), ordinò, che niuno de' suoi sudditi potesse senza assenso del Re sommettersi a' servizj , ed a condizioni perpetue , stabilendo la seguente massima fondamentale . *Nos qui sumus Domini personarum absque serenitatis nostræ adsensu personas servitiis perpetuis , & conditionibus nolumus obligari* .

 Le

(a) *Const. Reg. Tit. de hom. Dem. assid. non ret.*

(*b*) *Const. Reg. Tit. de hom. non tenend. ratione Feudi* .

Le passate turbolenze del Regno avevan messo i Baroni nelle felici circostanze di usurpare i beni della Corona, di occupar Terre, e Città, e di sommettere gli uomini liberi, e demaniali al loro dominio. Ciò vien dimostrato dalla Costituzione: *Ea quæ ad spec. decus* (1), con la quale Federigo ordinò, che i Baroni non ardissero esercitar l' ufficio di Giustiziere nelle loro Terre sotto pena della perdita del feudo; e dalla Costituzione *Personas* (2), con la quale vietò la occupazione delle cose, e degli uomini demaniali, sotto la pena della confiscazion de' beni, alla quale sommise anche quelli, che sofferto avevano tal servitù, e non eran ricorsi al Principe. Tanto vi bisogna per disciogliere il

(1) *Const. Reg. Tit. de jure suo curia observan.*
(2) *Const. Reg. Tit. Quod nullus Prel.*

il silenzio di un uomo avvilito, ed oppresso sotto il giogo durissimo della servitù feudale. Lo stesso prescrisse con la Costituzione *Quis quis de Burg.* (1); e ad oggetto di frenare cotali usurpazioni, con la Costituzione: *Si dubitatio* (2), volle, che dubitandosi della condizion di un' uomo, si dovesse presumer libero, e i Baroni dovessero provare la ragion del dominio, o con privilegio, o con istromenti, o con concessioni.

Con la Costituzione poi: *Si quando contigerit* (3) Federigo ordinò, che i Vassalli ancorchè angarj

---

(1) *Const. Reg. Tit. de revoc. trans. ad alie. habit.*

(2) *Const. Regn. Tit. De probat. per istrument. publ.*

(3) *Const. Reg. Tit. De hom. Bar. possid terram hom. demanii.*

garj, e rustici potessero comprare senza licenza del Barone beni ne' luoghi demaniali, e di quelli disponerne, così in vita, che in morte, con essere ammessi alla lor successione i discendenti, gli ascendenti, e i collaterali, e in lor mancanza il Fisco, dando a' Baroni la successione in que' beni solamente, che possedevano i sudditi per loro concessione. Quesa legge mosrra, quanto la condizion della gente sommessa a' Baroni, si assomigliava a quella de' schiavi, o degli uomini *glebæ addicti*, a' quali era interdetto il disponer de' loro beni, e alla cui successione aspiravano i Padroni.

E finalmente emanò la Costituzione: *Præsenti* (1), con la quale cercò di frenare le violenze, e le oppressioni de' Baroni

(1) *Const.Reg.tit. De non opprim. vassallis a dominis*.

roni , prescrivendo , che fossero tenuti al rifacimento del danno , delle spese, e alla pena del doppio al Fisco , per le ingiurie, e molestie , che facevano a' lor sudditi .

Queste leggi , che le circostanze de' seguenti tempi rendettero inutili , e vane indicano la servile , umiliante condizione , alla quale in quei tempi eran ridotti gl' infelici abitatori de' feudi .

Ma dopo la morte di Federigo, il Regno fu agitato da continue guerre , e vicende , in mezzo alle quali i Baroni con indipendenza , e con impunità , disprezzando le sue leggi oppressero vieppiù , e tormentarono i popoli . Chi non sa le guerre , i tentativi, e le operazioni delle Corti vicine per togliere la Corona dalla Casa de' Svevi , e trasferirla nella Casa di Angiò ? Io tralascio di rapportare minutamente la storia di tali avvenimenti , che terminarono con la infame

morte

morte del solo superstite della famiglia de' Svevi, cioè dell' infelice Corradino, per non dipartirmi dal mio argomento. Passo dunque al Regno degli Angioini, il qual ci offre maggiori, e più fatali vicende.

REGNO DEGLI ANGIOINI.

QUanto sieno state inutili le leggi di Federigo a por freno a' Baroni, e quanto abbiano essi profittato delle passate vicende del Regno per accrescere il lor potere, su l' infelice fondamento della oppressione de' popoli, noi lo ricaviamo da' Capitoli di Carlo I. di Angiò Principe, il quale nel breve tempo, in cui godette qualche tranquillità, si applicò ad emanare varie salutari leggi, presso noi dette Capitoli.

Nell' anno 1272. Carlo diè fuori un Capitolo, che noi abbiamo sotto la rubrica: *De occupantibus res demanii*, e comincia: *Praedecessorum nostrorum Regum*. In quello si avvisa, che le costituzioni di Federigo erano già andate in disuso, e che i Conti, e i Baroni con somma cupidigia seguivano ad occupare Castella, Terre, Città, Casali, Ville, ed altro

del

del Regal demanio, o di propria autorità, o largamente intrepretando le regali concessioni. Egli dunque ordinò la restituzione di tali cose, insieme col quadruplo de' frutti percepiti, minacciando contro i trasgressori la perdita de' beni, siccome Federigo aveva prescritto.

Nel medesimo Capitolo richiamò in osservanza la costituzione di Federigo *Cum universis*, con la qual era vietato il riceversi da' Conti, Baroni, ed altri potenti personaggi sotto la lor protezione persone raccomandate, come cosa ingiuriosa alla Sovranità; e oltre della pena di dieci libre di oro minacciata da Federigo, ordinò, che inciampando alcuno per la seconda volta in tal delitto, perdesse tutti i beni; e la terza volta ne minacciò la pena di morte. Tanta severità mostra la frequenza di questo delitto in quei tempi, la qual cosa indica, quanto erano i Baroni superiori, e disprez-atori delle leggi. E finalmente

dal

dal Capitolo stesso si raccoglie, che alcuni Conti, e Feudatarj costringevano i sudditi a comperarsi le gabelle delle loro Terre per maggior prezzo di quello, che giustamente fruttavano.

Col Capitolo poi, che comincia *Terrerii* (a) Carlo ordinò, che i Baroni non potessero carcerare alcuno, nè tenere privato carcere, nè dar tormenti, nè fare ingiurie, danni, o estorsioni a' loro sudditi, e molto meno ad altri, che tali non fossero, nè far difese a lor nome, dovendo queste farsi a nome del Re (*b*). Vietò a' Baroni di ricevere sotto il

---

(a) *Terrerii*, o sia *Terrarii* son detti Possessori di molte Terre. *Barones Terrarii, hoc est multarum terrarum possessores*. DUFRESNE *Gloss. lat. verb. Terrarii*.

(b) *L' Imperador Federigo con la costituzio-*

il lor patrocinio uomini delle altre Terre, e di ritenere nelle loro Terre uomini del demanio, ſiccome ſtava ordinato nelle coſtituzioni di Federigo, e nell' antecedente Capitolo. Proibì a' Baroni di coſtringere i loro ſudditi a com-

---

tuzione: Juris gentium, *per ovviare alle violenze aſſai frequenti ne' tempi ſuoi, permiſe, che ogni Cittadino aſſalito, poteſſe difenderſi nella riſſa con l' invocazione del nome del Rè, e di poter proibire al ſuo nemico di offenderlo o nella perſona, o nelle coſe; dando anche a' vaſſalli tal facoltà per difenderſi contro le oppreſſioni de' Baroni. Con la Coſtituzione* Fidelium noſtrorum, *ordinò, che tal difeſa poteſſe anche imporſi da' Magiſtrati nel nome Regio. E con la Coſtituzione:* ſi quis in poſt. *preſcriſſe, che diſprezzando alcuno tali difeſe fatte a nome del Principe in preſenza di tre probi teſtimonj, foſſe punito nella terza parte de' beni, ſe aveſſe uſato violenza con armi, e nella quarta parte, ſe ſenza armi.*

a comperare contro lor volontà le gabelle delle loro Terre, prescrivendo, che dandosi da essi tali gabelle a credenza, o in amministrazione, non potessero altro pretendere, che i soli proventi, e le rendite esatte. E contro i Baroni trasgressori di questa legge minacciò le pene contenute nella citata Costituzione di Federigo. E finalmente dal Capitolo 56, che comincia *Item prædicti contenti*, si avvisa, che i Baroni non contenti de' proprj Territorj, occupavano i terreni demaniali, o de' privati confinanti a' lor Feudi.

Ecco una esatta, e non dubbia descrizione delle violenze de' Baroni ne' tempi de' quali trattiamo; la qual mostra la loro non interrotta indipendenza, e il dispregio, ch' essi facevano delle leggi, e della suprema potestà del Principe.

Ma le cure di Carlo furono ben presto attraversate dalle turbolenze gravissime, che sof-

frì il di lui Regno. E noto il famoso Vespro Siciliano, pel cui effetto, fu divulso il Regno di Sicilia dal nostro detto di Puglia. Quindi sursero gravi guerre tra Carlo, e Pietro di Aragona eletto Re di Sicilia; onde fu esso Carlo costretto abbandonare il Regno, e recarsi in Bordeos per duellarsi con quel Principe.

Intanto rimase a governare il Regno Carlo Principe di Salerno, il quale fu sempre in mezzo alle dissensioni, ed alle guerre, e finalmente fu dal partito nemico ridotto in prigionìa. E il Re Carlo, ritornando da Francia, e la prigionìa del Principe di Salerno sentendo, dopo avere varie azioni di guerra sostenute per abbattere i nemici, che nel suo Regno s' inoltravano; e dopo avere crudelmente punito molti rubbelli, correndo per liberare dalla prigionìa il detto Principe, nel cammino, e propriamente in Foggia s' infermò, e termi-

minò in mezzo alla disperazione i suoi infelici giorni . E vi è chi crede , ch'egli siesi con le proprie mani per disperazione strangolato .

Ecco il Regno nelle maggiori disavventure , poichè restò privo del suo Sovrano, nell'atto che il successore di lui era ritenuto prigioniero in Ispagna . Eravi Carlo Martello figliuolo del Principe di Salerno , ma questo non aveva , che la età di anni 13. Fu dunque bisogno , che il governo del Regno si affidasse alla Principessa Maria di lui madre , con l'assistenza di Girardo Cardinal di Parma spedito dal Papa per assisterla, cui si unì poi Roberto Conte di Artois Figliuolo di Filippo Re di Francia , ordinato Balio , o Governadore del Regno dal Re Carlo .

In questo infelice stato , prosperoso però a' Baroni per consolidare il loro potere , durò il Regno fino all'anno 1289 , tempo in cui fu Carlo II. Principe di Sa-

lerno dal Pontefice unto, e coronato Re dell' una, e dell'altra Sicilia.

Quale sia stata in sì trista condizion di tempo la tirannia de' Baroni, e la oppressione della misera gente, ognuno può agevolmente persuadersene. In un Regno senza Principe, e precariamente governato, basta la volontà di opprimere, poichè le circostanze tutte promettono impunità, e gli oppressi non possono, che sommettersi alla violenza, mancando loro la protezion delle leggi, e della Sovrana autorità. Di queste misere circostanze ne sono una pruova i Capitoli, che in quei tempi con abusiva autorità stabilir volle nel Regno il Papa Onorio IV., de' quali ne trascrivo uno, che rende chiaro in qual grado di oppressione erano i popoli: *Super eo quod Regnicolæ querebantur, videlicet quod eis gravatis pro relevationis obtinendo remedio ad Regem aditus non patebat, suademus per Regum taliter provideri, quod querelæ subditorum ad eum valeant libere pervenire.* Car-

Carlo II. dopo la sua prigionìa stabilito nel Trono, nel tempo di tranquillità, e di pace si applicò ad emanare varie leggi, che noi abbiamo ne' suoi Capitoli, alcuni de' quali furono promulgati in tempo del suo Vicariato. Le leggi di questo Principe nella maggior parte favoriscono le Chiese, e gli Ecclesiastici, e sentono di quella amichevole propensione, ch' egli aveva verso la Corte di Roma, cui tanto era la di lui Casa tenuta. Tre soli Capitoli emanò, diretti a frenare gli abusi de' Baroni. Il primo riguarda la esazione degli *adjutorj*, col quale s' inculca l' osservanza delle Costituzioni del Regno su tal proposito. Con l' altro ordinò Carlo, che l'uffizio di Mastrogiurato s' intendesse separato dalla Bagliva, e che la di lui elezione appartenesse liberamente alle Università. Perciocchè i Baroni, che in quei tempi la Bajulare giuridizione esercitavano, come membro della medesima, usurpavano l' uffizio di Mastrogiu-

rato, che alle Università per costituzione del Regno appartiene. E col terzo Capitolo Carlo ordinò, che non fosse permesso a' Baroni di carcerar le persone, senza l'autorità del Magistrato, sommettendoli alla pena di quelli, che tenevano privato carcere. Queste leggi mostrano la continua licenza de' Baroni nell' usurpare i diritti della Corona, e nell' opprimere i sudditi.

Dopo la morte di Carlo II., fino al Regno di Giovanna II., nella quale terminò la dominazione della Casa di Angiò, le guerre furono continue, e in conseguenza a' Principi per sostenerle facea uopo l' ajuto de' Baroni, e la loro amicizia. Qual sollievo sperar poteano i sudditi in tali funeste circostanze?

Io tralascio di rapportare le controversie surte per la successione del Regno tra il Re Roberto, e il Figliuolo di Carlo Martello: le guerre mosse a questo Principe da Errico VII.

VII., insiem col Re di Sicilia, e indi dall' Imperador Ludovico Bavaro. Tralascio di descrivere le disavvenrure di Giovanna I. non men per la invasione fatta nel Regno dal Re di Ungheria, il quale la costrinse a fuggire, e ricovrarsi in Avignone; che per essere stata da Papa Urbano deposta, con aver coronato Re Carlo Durazzo, il quale fatta la Regina prigioniera, indi la fece miseramente morire. Tralascio le discordie tra il Papa Urbano, e il Re Carlo, la entrata nel Regno di Luigi I. di Angiò: le guerre tra il Re Ladislao, e Luigi II. di Angiò suo competitore: le seguenti avventure di questo Principe, e il ritorno di Luigi II. per invito di Papa Alessandro, che scomunicò, e depose dal Regno Ladislao. E finalmente tralascio le vicende del Regno di Giovanna II.: le sue nozze col Conte Giacomo della Marca de' Reali di Francia: la di lui prigionia: le spedizioni di Luigi III. di Angiò: l'adozione fatta dalla Regina di Al-

fonso V. Re di Aragona : la guerra accesa tra questi Principi : le discordie surte tra la Regina , ed Alfonso , e gli altri notabili avvenimenti del governo di questa donna tutta abbandonata a' piaceri , come è stato scritto .

Quanto tali avvenimenti abbiano influito per istabilire la potenza de' Baroni , e la servitù de' lor sudditi , io dimostrerò con alcuni fatti di quei tempi funesti , e col lume , che si può trarre dalle poche leggi , che in proposito permise il tempo di potersi promulgare . Ma prima uopo è premettere , che il Re Roberto , non men che Ladislao , e Giovanna, furono liberalissimi in vendere a vilissimo prezzo , e in concedere le Terre , e le Città ; cosichè si vide accresciuto il numero de' Baroni , e de' Conti , e ciò non poco influì ad ingrandire , e sempre più estendere il sistema , e il governo feudale .

Poichè Giovanna I., calmata essendo la guerra mossale dal Re d'Ungheria , ritornò nel Regno

gno, il Duca di Andria potentissimo Barone, con gente armata tolse di fatto a un Conte della Casa Sanseverino la Città di Matera, pretendendo; che al Principato di Taranto appartenesse. La Regina fece sapere al Duca, che si contentasse di rimettersi la cosa al giudizio degli arbitri, ma egli disprezzandola, ogni partito rifiutava; onde la Regina fu costretta, dopo averlo citato, dichiararlo ribelle, e così furono tutti i suoi Feudi confiscati. Quindi il Duca implorò il soccorso di Gregorio IX. suo congionto, raccolse non picciola armata, e disegnò di far le sue vendette contro la Regina; dal qual disegno fu arrestato dalle ammonizioni, e da'consigli d'un vecchio suo Zio. Ma siccome le genti di armi, che il Duca seco avea condotte nel Regno, trovandosi deluse saccheggiavano picciole Terre, così la Regina per ottener la sua quiete, dovette con esse loro patteggiare, dando loro 60 mila fiorini a condizione, che uscissero dal Regno. Tanta auda-

cia

cia in un solo Barone, mostra la potenza de' Feudatarj in quei tempi, che osava far onta alla Sovranità medesima.

Ecco altre pruove delle violenze de' Baroni, che ne somministrano le leggi contemporanee. Da un Capitolo di Roberto si ravvisa, che i Baroni, e i Conti invitati dal Principe alla guerra, arrecavano danni alle robe, ed ai diritti delle persone; e in tali eccessi poi sostenevansi con la eccezione *ostica* accordata da Federigo a quei, che servono il Principe nella guerra (a). Dal Capitolo I. di Carlo Duca di Calabria si raccoglie, che i Baroni proteggevano, e ricettavano uomini scellerati, banditi, e fuorusciti, da' quali perciò erano le Provincie infettate; onde egli minacciò la pena di morte contro a' Baroni rei di

(a) *Si Comes. Rub. Capitulum cont. except. host.*

di tal delitto , prescrivendo , che in tal caso essi Baroni dovessero perdere i privilegj dalle leggi del Regno loro conceduti, circa la qualità de' testimonj da riceversi contro di essi loro (*a*) . Tale abuso de' Baroni si conferma con altro Capitolo di Roberto (*b*), il quale, considerando , che non ostante di avere imposto alle Università la pena di rifare i dirubati del danno pe' ladronecci, che accadevano ne' lor territorj ; pure i ladri ; e i grassatori andavano viepiù crescendo , per la proteione, che ricevevano da' Baroni, e da' Feudatarj ; perciò prescrisse, che anche questi fossero tenuti a contribuire per metà al rifacimento de' furti

---

(a) *Cap. crescit culpa*.

(b) *Cap. Incumbit nobis*, rapportato da Gio: Antonio de Nigris tra i Capitoli di Carlo I. di Angiò sotto la *rub. Quod Comites, & Barones teneantur ad solutionem &c.*

furti . E finalmente da due altri Capitoli di Roberto si ravvisa, che non ostanti le leggi di Federigo, e di Carlo I., i Baroni ancor proseguivano ad occupare gli uomini , e le cose del Regal demanio *(a)*.

Un Capitolo poi di Giovanna I. pruova i non interrotti tentativi de' Baroni per usurpare la giuridizione , e il mero , e misto imperio *(b)*. E da un Editto del Re Ladislao si raccoglie , che nelle passate turbolenze si erano introdotti da' Magnati abusivi diritti di passaggi, ch' egli abolì, sotto pena della confisca-

(a) *Cap. cum ex nostri cura Tit. De non recip. Vass. demanii in Terris Baron. Cap. ex commissi : Tit. De revocat. occupat. Demanii Regii .*

(b) *Cap. Item quod justitiarii : Tit Quod Comit., & Barones non exerceant merum imperium. &c.*

fiscazione de' beni. Or tali diritti indicano lo stato di violenza di quei tempi, onde non potendosi le pubbliche strade battere senza esporsi alle rapine, ed alle violenze, i Baroni per dar la sicurezza, introdotti avevano i diritti di passo, che anche in tempo di pace, e di tranquillità seguono ingiuriosamente ad esigere, ad onta delle leggi del Regno (a).

Ma dall' unico Capitolo, che ci lasciò Ladislao sotto la rubrica. *De non conficiendo instrumenta Tabelliones subditos dominorum*, si ravvisa, qual era in questi tempi la tirannia de' Baroni, e la infelice condizione de' loro sudditi. Egli dopo un lungo proemio, avvertì l' abuso introdotto di ammet-

(a) *Vedi la dotta Rimostranza intorno all' abolizione de' dritti di passo dell' Avvocato Fiscale D. Niccola Vivenzio stampata in Napoli nel* 1790.

metterfi all' uffizio di Notajo perfone delle Terre de' Baroni ; dal che seguiva , ch' essi stipolavano istromenti a voglia di quelli, per effetto o del timore , o di un vile rispetto . E quindi ordinò che niuno Notajo suddito potesse stipolare istromenti a richiesta de' Baroni , nel quale vi avesse alcun di essi interesse ; dichiarando i medesimi nulli , e di nessun vigore . Tanta era la servile soggezione de' popoli verso i Baroni .

Ma fin ora noi abbiamo osservati i Baroni , senza legittima autorità sopra gli uomini de' lor Feudi ; passiamo ora nel Regno degli Aragonesi ad osservare i Baroni medesimi armati della giuridizione , e del mero , e misto imperio , che è una delle più sagre prerogative della Sovranità .

RE.

REGNO DEGLI ARAGONESI.

ALfonso primo Re della Casa di Aragona, liberalissimo, e potentissimo Principe, dopo avere oltre modo accresciuto il numero de' Baroni, e de' Titolati, forse per un mal inteso principio di magnificenza, o per rendersi vieppiù grato e accetto a questo ragguardevole ceto, concedette loro la giuridizione, col mero, e misto imperio, cioè la più sagra parte della Potestà Suprema, della quale i Principi antecessori ne erano stati sempre gelosi.

A' Baroni, i quali senza giuridizione, o con la infima solamente, che a'Baglivi si apparteneva, avevano impunemente ne'tempi trascorsi oppressi, e tormentati i lor sudditi, non mancava, che la giuridizione medesima per rendere del tutto impuni i loro eccessi, e per covrire col man-

manto della giustizia, e col colore del diritto ogni sorte di violenza. Ecco dunque surto un nuovo principio di anarchia feudale, e in conseguenza della dissoluzione de' vincoli sociali, e de' rapporti tra i sudditi, e il Sovrano. Perciocchè in ogni Feudo surse una particolar Società, dove non si conoscevano altre leggi, e altri Magistrati, che quei del Barone; e siccome i vincoli, e i rapporti con lui si restringevano, e fortificavansi, così si rallentavano i vincoli generali della Nazione, e i rapporti col proprio Sovrano. Quindi i popoli a' Baroni sottoposti non potevano, che servilmente sommettersi alle dure condizioni, ché s' imponevano loro. Ogni risentimento era inutile, ed avrebbe costato ad un'infelice la perdita della vita, o della sua libertà; spezialmente in tempo, in cui della protezion del Sovrano i sudditi non potevano sentirne gli effetti, per le guerre, e le intestine turbolenze, che spargevano nel seno del governo il

il disordine, e la non curanza de' popoli.

I primi effetti però dell' ingrandimento de' Baroni proccurato da Alfonso, furono assai funesti per Ferdinando di lui figliuolo, e di lui successore nel Trono. Egli era odiato da' più potenti Baroni, ed egli non godette, che assai breve tranquillità nel suo Regno. Il Principe di Taranto, e di Rossano collegati con altri Baroni invitarono ad impadronirsi del Regno Giovanni di Aragona; e dopo il rifiuto di costui, essi fecero l' invito medesimo a Giovanni di Angiò Duca di Calabria, il quale accettò volentieri l' offerta. Ecco rivoltati contro Ferdinando quasi tutti i Baroni, ed occupate la maggior parte delle Terre, e delle Città del Regno dal partito di quelli. E tanto infelici furono le circostanze di queste mosse per Ferdinando; che la Regina sua moglie, secondo si vuole, disperatamente partì per ritrovare, ed implorar pietà dal Principe di Taranto di lei

 zio

zio travestita da Frate Francescano (*a*).

Ed è notabile, che non altrimenti si calmò cotesta rivoluzione, che con essersi renduto alla fede del Re il Conte di Marsico potentissimo Barone, mercè la venuta del Conte di Cajazzo; ma Ferdinando ottenne l'amicizia di lui a patto di concedergli la Città di Salerno, con facoltà di batter moneta, ed a condizione, che i beni de' suoi sudditi devoluti, a lui, e non già al Fisco Regale si appartenessero. Ciò mostra quanto era grave in quella stagione anche al cospetto del Sovrano la potenza de' Baroni.

L'amicizia del Principe di Salerno fu quella, che aprì a Ferdinando la via di penetrar nella Calabria, che quasi tutta ricuperò; e indi con l'ajuto di Papa Piccolomini, e col soccor-

(a) *Vedi le Nozze di Eleonora, e Beatrice di Aragona del chiarissimo Presidente Vecchioni*

corso del famoso Scanderberg a poco a poco restituì alla sua obbedienza i popoli, e i Baroni; riducendo il Duca Giovanni di Angiò in istato di doversi ritirare in Firenze, e abbandonare ogni impresa. Tremenda dunque fu a Ferdinando la inimicizia de' Baroni, ma la loro riconciliazione gli fece riacquistare il Regno, e la pace.

Ora quali, e quante sieno state le oppressioni de' popoli in mezzo a tali avvenimenti, si osserva dal Proemio della Pramm. emanata da Ferdinando nell'anno 1466., che io credo doverlo interamente rapportare: *Nobis illati belli necessitas tulit, ut non modo nonnulli, ex predictis comitibus, & Baronibus adjutoriis talibus, collectis, & diversis oneribus suos afflixerint Vassallos, & hoc pro sua voluntatis arbitrio contrahere, de illisque vendere, & qua voluerint vendenda deferre, vel si vendiderint per ipsorum emptores de suis terris asportare: suos Vassallos diversis inhibi-*

tionibus prohibuerunt , eosque coegerunt , taxatis , quibus voluerint pretiis ad ea sibi vendendum , & illa sibi pro suo libito voluntatis dimittendum , de quibus ipsi postmodum negotiati fuerunt , & quæ a suis Vassallis vili quidem pretio extorserant , eorum Vassallis postmodum , illis indigentibus , pretiis , quibus voluerunt , vendiderunt ; ET SI QUI EORUM INHIBITIONIBUS IPSIS CONTRAVENERUNT , EOS DIVERSIS PECUNIARIIS , AC ETIAM QUANDOQUE CORPORALIBUS PENIS AFFECERUNT . Ecco la cagion del silenzio , e dell' acquiescenza , dalla quale trae la sua sorgente la prescrizione de' diritti feudali .

Ma la tranquillità di Ferdinando non fu molto durevole . Egli oppresso dal grave peso degli anni , a se chiamò Alfonso Duca di Calabria , e suo figliuol primogenito , mettendo in sue mani la cura del Regno . Questo giovane Principe , memore delle offese del-

Pa-

Padre, o perchè comprendeva quanto agl' interessi della Sovranità era contraria la soverchia grandezza de' Baroni, disegnò di frenare, l'audacia di queſto ceto. Ma egli fu poco cauto, ed immaturamente aprì i disegni del suo animo, onde il Conte di Sarno, e il famoso Antonello Petrucci suoi nemici, congiurarono co' mal contenti Baroni per fargli aspra guerra.

Alfonso scovrendo i diſegni de' Baroni, cominciò a dar passi violenti per reprimerli, con essersi impadronito del Contado di Nola, facendo prigioni la moglie, e i figlinoli del Conte; ma presentendo i congiurati Baroni tale atto di ostilità, cominciarono ſcovertamente ad armarsi, e far guerra. Allora *in un tratto*, (siccome si esprime l' Autore della nostra Istoria Civile (*si vide il Regno sossopra, le strade rotte, tolti i Commercj, serrati i Tribunali, e ciascun luogo pieno di confusione* (a).

 Fer-

(a) *Intorno alle cagioni, ed alle circoſtanze di que-*

Ferdinando temendo i funesti effetti di tali tumulti, conscio della potenza, ed audacia de' Baroni, cominciò a trattar con essi di pace. I Baroni fecero impertinentissime domande, e il Re tutte le accordò. O umiliante memoria! Ma i Baroni, che si erano ritirati in Salerno, mossero nuove difficoltà, e per sicurezza loro chiesero, che Ferdinando mandasse in Salerno Federigo suo secondogenito per conchiudere a di lui nome il trattato. Il Re non si negò a tal domanda, e giunto Federigo in Salerno, i Baroni in vece di trattar con esso lui la pace, tentarono persuaderlo a seguire il loro partito per far acquisto del Regno: proposizione, cui con eroica costanza Federigo si oppose; onde i Baroni il fecero prigione, e immantinente alzate le bandiere della Chiesa, godendo la pro-

---

questa rivoluzione, si vegga Camillo Porzio. *A me basta di accennarla, per mostrare l'audaci de' Baroni in quei tempi.*

protezion del Papa, si misero apertamente a far guerra al loro Sovrano.

Ferdinando per difendersi da tali attentati de'Baroni, sostenuti dal favore del Papa, pensò di attaccare lo Stato della Chiesa; e in tal modo, il Papa medesimo, per togliersi dalle molestie della guerra, fece pace col Re a condizione, ch'egli perdonar dovesse a' Baroni rubbelli. Così si calmò il tumulto, ma mentre i rubelli vivevano sicuri del perdono del Re, essi furono quasi tutti severamente puniti, essendo stati prima il Conte di Sarno, ed il Segretario Petrucci dati al supplizio; e poi gli altri in dura prigionia ridotti, miseramente perirono.

Or è facile immaginare in tanto tumulto, e disordine, quale fosse stata la infelice condizione della gente de'Feudi, mentre i loro Signori al Sovrano medesimo ardivano far onta. Ma il disordine non cessò fino al Regno di Ferdinando il Cattolico, per le invasioni de'

Franzesi. Il Regno fu sempre dubbio, ed in. certo, e i Principi diversi, che regnarono essendo per avventura poco ſicuri del loro dominio non poteano attendere al governo de' popoli; anzi ſolo intenti a sostenersi sul Tro. no, per avere i Baroni al loro partito, tutte avvilivano le lor prerogative ad eſsi comunicandole. Infelice condizion del popolo in mezzo a tanti disordini.

Ma Ferdinando il Cattolico, Principe, dal quale poteva il Regno sperar qualche ſollievo, appena stabilito nel Trono, fissò la sua sede in Castiglia; e quindi fu sommesso il nostro Reame alla infelice condizion di Provincia, e al governo di un Vicere. Ecco una nuova cagione di disordine, e una nuova felice circostanza a' Baroni, per consolidare, e vie più accreſcere i loro abusi, e i loro eccessi.

GO-

GOVERNO DE' VICERE.

DIvenuto il Regno una Provincia, l'assenza del Sovrano da una parte, e la debolezza, o connivenza de' Vicere, o male accorti, o bisognosi di partito nel Regno dall'altra parte, non poteva, che fomentare la indipendenza de' Baroni; e in conseguenza crebbero, e si moltiplicarono i disordini, e gli abusi del loro governo. Se i Principi presenti non avevan potuto frenarli, e dovevano con indifferenza riguardare le oppressioni de' loro sudditi; se i Baroni a' Sovrani medesimi osato avevano sacrilegamente resistere, e le loro leggi, e la lor suprema autorità avevano impunemente disprezzata; qual cosa non tentarono sotto il debole governo de' Vicere, a' quali spesso facea uopo la loro amicizia? Quindi maggiormente non solo gli antichi abusi de' Baroni sotto il governo de' Vicerè vie si

si ſtabilirono ; ma facilmente nuovi , e più esorbitanti eccessi , in tal tempo essi commisero.

Per la qual coſa non ſarà maraviglia, se ne' principj di tal sorte di governo, e prima che la forza del tempo, e dell' avvezzamento il rendesse in qualche modo sopportabile, i popoli oppressi, non potendo ricovrarsi nè sotto la protezion delle leggi, nè del Principe, si ridussero a resistere alle violenze, e alle inumane oppressioni de' Baroni, con tumulti, e con orribili crudeltà.

Verso l'anno 1512 (siccome rapporta Giuliano Passaro) la Città di Martorano, non potendo più sofferire la tirannìa del suo Barone, prese contro lui le armi. Gli uomini di Mamera in Abruzzo assalirono nel Castello il lor Barone, e il trucidarono insiem con la moglie, ed i ſuoi figliuoli, gettando per le fineſtre i loro cadaveri. Gli abitanti di Matera uccisero Gian Carlo Tramontana lor Conte, il

il quale pretendeva estorquere 2400. ducati da' suoi sudditi, per soddisfare un suo debito con un Catalano (a). La Città di Nardò in Lecce si ribellò contro il Conte di Conversano suo Barone. Ecco recise molte teste, tra le quali quelle di alcuni Preti (b). La gente di Melito ricorse al Mercato di Napoli, per essere rilevata dalla oppressione del suo Feudatario, e la plebe mise a sacco, ed a fuoco il di lui Palazzo (c). A questi atti di ferocia, e di crudeltà non è facile l' uomo, se non quando è spinto dalla disperazione, ed è messo nel più estremo grado di oppressione, e di violenza.

Ma della condizione de' popoli a' Baroni soggetti verso questi tempi, de' quali si tratta,

---

(a) Passaro *pag.* 184, 187, 189.

(b) *Vedi* Parrini *Teatro de' Vicere*.

(c) *Vedi* Agostino Nicolai *Istoria delle rivoluzioni di Napoli*.

ta ; ne abbiamo la più viva ; ed esatta descrizione nelle Prammatiche dell' Imperador Carlo V. Questo benefico Principe volle con la sua presenza dar sollievo agl' infelici suoi sudditi , e giunto in Napoli e ricevuto con assai onorevole applauso , egli medesimo ne assicura di essere stato assordato dalle lamentevoli voci de' miseri abitatori de' Feudi da' loro Baroni oppressi . *Nuper ingressis* (son parole della Prammatica III *de Baron.*) *nobis ejusdem citerioris Siciliæ Regni fines , crebra multorum populorum , clamosaque ad aures nostras querela pervenit a variis utilium dominorum oppressionibus se relevari quærentium , durumque visum , ut populos , quos ab externorum impetu armis tutamur , a nostris opprimi audiremus .*

Ecco ora in compendio gli abusi de' Baroni descritti nelle Prammatiche di cotesto Principe . I Baroni vendevano gli uffizj di Governadore , e il compratore non poteva ri-

farsi

farsi del prezzo, che in vendendo la giusistizia, ed in opprimendo i popoli: abuso, che non potrà mai evitarsi fino a che sarà la giuridizione in mano de' Feudatarj (a). I Baroni in vece di punire i delinquenti, abusando di loro autorità gli componevano, e gli transigevano (b): proibivano, ed impedivano i matrimonj de' lor sudditi (c): imponevano a' lor sudditi nuovi pesi, e infinite gravezze: gli forzavano a dar pleggerìe a loro favore, e a fin di poter ciò agevolmente eseguire, eleggevano a lor talento i Sindaci, gli Eletti, e gli altri Uffiziali delle Comunità, usurpando i diritti, che alle medesime per costituzion del Regno appartengono (d). Facevano delle nuove difese ne' territorj delle Comunità,

e i.

(a) *Pramm. IV. de Baron.*
(b) *Pramm. VI.*
(c) *Pramm. IX.*
(d) *Pramm. X.*

e i territorj privati de' loro ſudditi addetti alla coltura anche usurpavano per lo pascolo de' loro armenti, abusandone in tal modo, che veniva a cittadini tolto del tutto l'uso così de' proprj, che de' territorj comuni (*a*). Forzavano i sudditi a torre in fitto i loro forni, le Dogane, le Baglive, i Molini, e ogni altra lor rendita al prezzo, che ad essi piaceva (*b*). Proibivano a' sudditi di cuocere il pane fuori de' forni Baronali, di macinare le loro biade, e le loro ulive, fuori de' molini, e de' trappeti Feudali, e di tenere osteria; ed avendone, era loro vietato il ricevere ospiti, prima che si riempisse la osteria del Barone (*c*). Impedivano a' sudditi il vendere liberamente le loro derrate, o di poterle estrarre dalle loro Terre, obbligandogli di ven-

(a) *Pramm. XI. e XII.*
(b) *Pramm. XIII.*
(c) *Pramm. XIV.*

venderle alle persone loro aderenti e nel tempo stesso gli forzavano a comperare le loro derrate , e i comestibili, che nelle loro botteghe vendevansi, vietando di potersi alcuno altronde provvedere (a).

Coteste durissime , ed umilianti condizioni , alle quali ne' tempi di Carlo V. eran sommesse le popolazioni de' Feudi , e ch' erano il risultato delle circostanze infelici del Regno de' tempi trascorsi , non erano certamente tutte le oppressioni de' Baroni ; perciocchè alle orecchie di un Principe , che discorre di passaggio il suo Regno , non giungono , che i disordini più clamorosi , e i mali più gravi della Nazione . Ma le leggi di Carlo V. per quanto furono provvide , e salutari , altrettanto furono inutili ; poichè i principj dell' anarchia , e della indipendenza de' Baroni , sotto il governo de' Vicere

(a) *Pramm. XV.*

cere , anzichè frenarsi , si ravvivarono ; onde seguirono essi impunemente ad opprimere i popoli , usurpando i diritti dell' uomo e del Principe.

Noi dal tempo di Carlo V. fino al felice governo della Casa Borbone , cioè per tutto il tempo , che questo Regno fu sotto il governo de' Vicere , non abbiamo che poche leggi , le quali mettessero freno a' Baroni , sebbene non vi sia stato tempo , più infelice di questo . Per conoscersi però il carattere de' Baroni , e la loro audacia , giova notare , cosa essi operavano poco dopo la venuta di Carlo V. , e quando le sue leggi erano ancor vive , e parlanti ; la qual cosa si ravvisa in tre Prammatiche , che ci rimangono de' Vicere. Dalla prima promulgata dal Vicere Perafan de Rivera nell'anno 1556. si rileva, che i Baroni tenevano asprissime, ed oscurissime carceri non per punire i malfattori, ma per tormentare i lor sud-

diti,

diti ; e per tal mezzo estorquer da essi grosse somme, componendo, e transigendo i supposti loro delitti (*a*), L' istesso Vicere nel 1563. pubblicò altra Prammatica, la qual dimostra, che i Baroni disprezzando le leggi recentissime di Carlo V. proibivano ancora a i lor sudditi di vendere liberamente le loro derrate, o estraerle dalle loro Terre (*b*). E finalmente dalla Prammatica emanata dal Conte di Lemos nell' anno 1613 si ravvisa, che non ostanti le leggi di Carlo V., e le Costituzioni del Regno, i Baroni seguitavano a far venali gli uffizj giuridizionali, che da essi doveano comunicarsi.

Da questo tempo in avanti le leggi tacquero, i sudditi invano la protezion d' un Principe assente speravano, e l' autorità de' Vicerè da quella de' Baroni superata, ed oppressa, non poteva certamente fare alcun ar-

(a) *Pramm. XIX.* (b) *Pramm. XX.*

gine alla loro licenza . E in tali circostanze poteva forse sperarsi sollievo dall' autorità de' Magistrati ? Essi non erano , che i difensori de' Baroni, da' quali dipendeva la loro fortuna, e la loro ricchezza; e in questi tempi funesti tutto il Foro non spirava , che spirito di servitù , e di barbarie . Si leggano gli Scrittori del Foro di quei tempi, e si concepirà orrore, ascoltandosi le loro umilianti dottrine dettate dalla condizione , e dall' interesse del tempo .

I popoli quindi per sì fatto modo oppressi , caddero in quell' avvilimento , e in quella morale stupidità , che suole essere la conseguenza di una lunga servitù . Essi non conoscevano altra autorità sopra di loro , fuori di quella del Barone . Essi nella benevolenza del Barone ritrovavano la lor sicurezza , e al contrario dalla indignazione di lui aspettar dovevano ogni male , ed ogni sciagura . Ecco la condizione infelice de' popoli a' Baroni sommessi , della quale un avanzo è an-

è ancor tra noi permanente, non ostante la dolcezza del governo presente.

REGNO DELLA CASA BORBONE, E STATO PRESENTE DE' BARONI.

Dopo tante sventure, e vicende, eccoci a' felici tempi di Carlo III., e del Regnante Ferdinando suo figliuolo, i quali con le più salutari leggi, spargendo sentimenti di umanità, e di giustizia restituirono la civil subordinazione in tutti gli ordini dello Stato; e raddolcendo le consuetudini Feudali o per abuso, o per male inteso sistema introdotte ravvivarono quella civile libertà, che per lo corso di tanti secoli fu sempre avvilita, ed oppressa. Ma io per mostrare ad evidenza la dura condizione de' popoli ne' passati tempi di anarchia, e di dispotismo feudale, voglio riguardare lo stato attuale della gente sommessa a' Baroni; mentre la Sovranità sparge sopra tutti la sua virtù,

 il

il sollievo dell' uomo è l'oggetto principale del governo, ad ogni cittadino è libero l' acceſſo al Trono, e i Baroni in paragon de' tempi trascorsi sono assai moderati. E ciò si osservi particolarmente nella ulteriore Calabria, dove dopo la desolazione del tremuoto del 1783, la benefica voce del Re richiamò quei popoli afflitti a vindicare i lor diritti dagli antichi Baroni usurpati, e sommettendo ad un severo esame ogni diritto, che da' Baroni successori si possedeva, invitò tutte le Comunità a destinare i lor difensori presso un Magistrato, creato per un sì importante oggetto. Ma questa viva voce del Re, e tan.a felice condizion di tempi, non fu efficace per iscuotere gl' infelici abitatori de' feudi da quel vile letargo, ch' è compagno della servitù; onde molte Comunità con iscandalosa non curanza si tacquero, ed altre più scandalosamente, anzichè vindicare i lor diritti, si prestarono all' opposto ad istabilire le

usur-

usurpazioni antiche, e la loro oppressione. Ed oh quanti somiglianti esempli potrei recare di tali atti di avvilimento e di schiavitù.

Or se questi fatti avvengono quando il Re incoragisce i popoli a proccurare il loro sollievo: se tali effetti produce la mano de' Ministri Baronali timida, e da tanti freni arrestata: se ciò avviene ne' tempi più felici, e più liberi di quanti mai vi furono; cosa dee imaginarsi de' tempi passati di anarchìa, e di oppresione, e quando v'era fra' Baroni chi al Sovrano medesimo, con sacrilego attentato osava talvolta resistere?

Avranno i Baroni in vista di tali funeste memorie, e de' fatti ancor vivi, e parlanti il coraggio di allegar la prescrizione? Se il loro possesso riconosce la sua sorgente dal diritto del più forte, e il silenzio de' sudditi è un effetto della lor potestà, dov'è la libertà di agire, che accompagnar deve il silenzio, per renderlo atto a produrre l'argomento del-

la volontà ? Dov' è la buona fede essenziale alla prescrizione ? Misera umanità, se le rapine, e le violenze possono mercè il passaggio del tempo trasformarsi in ragione, ed in diritto.

C A P. VI.

Si dimostra non essere capaci di prescrizione i diritti feudali restrittivi delle facoltà naturali, e delle primitive proprietà dell'uomo.

Dopo aver dimostrato in generale, che i Baroni non possano mai prescrivere contro i lor sudditi, passo ad esaminare un più dilicato, ed importante articolo, cioè se sieno soggetti alla forza della prescrizione i diritti feudali, che limitano, o circoscrivono le facoltà naturali, e le primitive proprietà degli uomini.

Noi portiamo nascendo alcune proprietà, le quali sono attaccate al nostro essere. Tal'

Tal' è la vita, la conservazione, la libertà: Queste proprietà producono in noi de' diritti, che diconsi primitivi, i quali ci appartengono, quanto le proprietà medesime. In conseguenza i diritti feudali, de' quali io tratto, sono quelli, che indeboliscono, o restringono l' uso di coteste nostre primitive proprietà.

Ma l' uomo nello stato sociale può conservare illimitate, ed intiere le sue naturali facoltà, ed i suoi primitivi diritti? No certamente, poichè la costituzion sociale, cui nasciamo sommessi restringe, e circoscrive per la comun sicurezza i nostri primitivi diritti, e le nostre naturali proprietà; e nella costituzion monarchica, ov' è concentrata nel Monarca la Sovrànità, parte de' nostri primitivi diritti è tutta consagrata alla di lui potestà, e parte a noi rimane, ed egli ne la custodisce, e protegge. Adunque i diritti, e le facoltà naturali dell' uom cittadino, sono l' avanzo, che risulta dalla collisione delle leggi, e della

suprema potestà, cui siamo sommessi, con le facoltà naturali medesime.

Quindi per potersi prescrivere i diritti feudali, de' quali si parla, fa d' uopo per via di presunzion risalire o ad una concessione del Principe, o ad una nostra volontaria cessione. Ma possono reggere tali presunzioni? La presunzione della concessione del Principe non può mai sostenersi in riguardo a' diritti feudali, restrittivi de' diritti naturali de' cittadini; perciocchè dovendosi sempre supporre la volontà del Principe regolata dalla ragione, e dalla giustizia, non può mai presumersi, che abbia egli conceduto ad un privato quei diritti de' sudditi, de' quali egli n' è il custode, ed il vindice. Tanto ciò è vero, che le concessioni anche espresse de' Principi debbono sempre interpretarsi in maniera, che sieno senza ingiuria, o pregiudizio de' diritti altrui. *Nec avus neptem suam liberare potestate cogitur, nec in cujusquam injuriam beneficia tribuere*

buere moris est nostri. Così rescrissero gl'Imperadori Diocleziano, e Massimiano (1). E l'Imperador Trajano soleva dire: *Privilegia injuria privatorum a me dari non solere* (2). La qual verità fu gravemente espressa dal dotto Bodino, nelle seguenti parole. *Quidem omnibus fere Principum beneficiis, largitionibus, immunitatibus, privilegiis, hac verba subiiciuntur: quod sine mea, aut alterius fraude fiat*.

Ma oltre a ciò, nella prescrizion de' diritti feudali, de' quali ragionasi, per presumersi la concessione del Principe, conviene primieramente verificarsi, se de' diritti, che si vogliono conceduti egli fa uso; non poten, do

---

(1) *Leg.* 4. *Cod. de emancipat. Possono vedersi la leg.* 2. §. 16. *Dig. ne quid in loco publico fiat*, *e la leg.*40. *Dig. de adminìst. tutor.*
(2) *Presso Plinio*.
(3) *Bodin. de Republica lib.* 2. *cap.* 8.

do certamente supporsi di aver dato ad altri quello, di cui egli stesso non fa uso per se; La qual cosa dee indagarsi, osservando quai diritti il Principe esercita nella felice costituzione, in cui viviamo; non intendendo io qui parlare de' diritti de'Sovrani in astratto, ma dell' uso, che un ottimo Principe fa di tai diritti in una ben regolata Monarchia,

Quindi, se un Barone faccia uso d' un diritto su la nostra libertà, o su le primitive nostre proprietà, che il Sovrano non usa; può giammai presumersi, per quanto sia antichissimo il possesso, che a lui tal diritto sia stato conceduto? Per esempio. Se il Barone priva gli altri dell' uso delle acque de' fiumi, a cui si ha un diritto ingenito; mentre il Principe su di quelle ritiene soltanto quel diritto, che dicesi di giurisdizione, il quale non annienta l' uso, e la proprietà degli uomini, potrà mai verificarsi di essere stato tal diritto proibitivo delle acque al Barone conceduto?

Tali

Tali regole, le quali valgono a dimostrare la mancanza della concessione, anche nel caso, che un' espressa concessione vi sia; molto più debbon valere, laddove della concessione del Principe, per mezzo di presunzione si argomenti.

E veramente, non essendo la investitura feudale, che una emanazione della Sovranità, sarebbe la più mostruosa cosa, che nell' effetto vi sia, quel che non si contiene nella cagione, e che sia la parte maggiore del tutto. Eppure questi assurdi politici, che ripugnano al senso comune, questi si sostengono placidamente nel foro; e sovente anche i Magistrati autorizzarono diritti feudali, assai superiori a' diritti Sovrani.

Ma se non può sorgere dal possesso di somiglianti diritti la presunzione della concessione del Principe; potrà trarsi argomento della cessione, che gli uomini fatto ne avessero? Ma cotesta cessione dee presu-

mersi

mersi libera, ovvero un'effetto della violenza? Ed essendo pur libera, e spontanea, sarà ella atta a prudurre la prescrizione?

La prima quistione è stata già da me diffusamente trattata nel Cap. antecedente, dove credo di avere ad evidenza dimostrato, che il silenzio, e l'acquiescenza de' sudditi alle dure condizioni, loro imposte da' Baroni, sia un effetto della forza, e violenza di lui; e ciò basta per escludere del tutto quella presunzione di libera volontà, ch'è il fondamento della prescrizione.

Ma fingiamo un poco; che cessi la presunzion della violenza, e possa verificarsi di essersi al Barone ceduti spontaneamente da' nostri maggiori i nostri primitivi dritti: potrà tal presunzione produrre un diritto contro di noi? Consultiamone la ragione.

I diritti, de' quali io parlo, sono quelli, che a noi dà la natura, e che le leggi non circoscrivono, anzi custodiscono, e proteg-

gono

gono. Questi diritti nascono in noi con la vita, e finiscono con la morte. Sia dunque, che i nostri maggiori abbiano sofferte delle servitù sopra tali diritti imposte loro da' Baroni, che può operare il loro silenzio, e anche il loro consentimento? Possono i padri con privati contratti ledere i diritti de' figli non ancor nati, o di quelli, che sono sotto alla lor potestà.

Il padre può bene imponer leggi su le sue robbe, e su di quei diritti, che da lui si trasmettono a' figli; ma non ha questa medesima autorità su di que' diritti, che il figlio riceve dalla natura, e che sono attaccati alla sua persona. La libertà, l' essere, la conservazione, d' onde derivano cotesti diritti, non sono certamente sottoposti al patrio imperio.

Presso i Romani, tra' quali la patria potestà era estremamente estesa, poteva il padre vender tre volte il figlio, ma manumesso la terza volta, egli più non ricadeva sotto la patria potestà, e rimaneva nella sua natìa inge-

genuità, senza che l'essere stato dal padre venduto potesse far pregiudizio a tale natural prerogativa.

Adunque potendosi anche presumere il libero consentimento de'nostri antenati, questo non può ledere in alcun modo i diritti nostri naturali, ed ingeniti; e in conseguenza non possono giammai sì fatti diritti acquistarsi da un privato per via di prescrizione, mancando l'appoggio di quella presunta volontà, che n'è il fondamento.

Ma se anche vi concorresse il consentimento di noi medesimi, potrebbe questo formare la ragione de' diritti feudali, de' quali parliamo? Ogni atto, ch'è contrario alla legge, e all' interesse della società è un' delitto, e non può dare ad alcuno menomo diritto. Il cedersi da' cittadini ad un privato de' diritti su la loro libertà, o sopra i loro naturali diritti eguali, o superiori a diritti Sovrani, sarebbe lo stesso che costituire potestà più estese, o eguali di quella del Principe, di cui non vi ha

cosa

cosa più assurda , e più contraria agl' interessi della Sovranità , e della Nazione, con ispezialità nella Monarchica costituzione . L' Imperador Federico , conoscendo questa verità vietò severamente , che i suoi sudditi, potessero obbligarsi a perpetui servizj personali, senza il suo assenso (a) . Il consentimento adunque a servitù feudali , delle quali parliamo , è riprovato dalla leggi , è contrario agl' interessi dello stato , e in conseguenza è un delitto . Che giova dunque il presumersi siffatto consentimento ?

Chi volesse prescrivere somiglianti diritti , prescriverebbe contro l' ordine sociale , e in pregiudizio dell' interesse pubblico , e privato della civil società , la qual prescrizione è da tutte le leggi riprovata , ed abborrita .

Gl'

(a) *Const. Reg. Quia Frequenter* .

Gl' Imperadori Graziano Valente, e Teodosio, rescrivendo a Proculo così dissero. *Præscriptio temporis juri publico non debet obsistere* (a).

Nella classe de' diritti Feudali restrittivi delle naturali facoltà, e de' primitivi diritti dell' uomo, debbono anche noverarsi i diritti, che diconsi proibitivi, da' quali sono oppresse quasi tutte le popolazioni a' Baroni soggette. E questi diritti nella maggior parte non hanno altro titolo, nè altro sostegno, che quello dell' antichità, e di una male intesa prescrizione. Ma la prescrizion di ta' diritti oltre degli ostacoli, che incontra nelle considerazioni di sopra esposte, non può assolutamente procedere per altra non men grave, e soda ragione.

I diritti proibitivi consistono nella limitazione di alcuni atti delle nostre facoltà, e di alcune nostre libere azioni, le quali è in nostro

(a) *Leg. 6. Cod. de oper. publ.*

ſtro arbitrio di fare, o non fare, senza coartazione alcuna di tempo. E queſti atti, che diconſi *meræ facultatis*, ſono conſeguenza della libertà, che abbiamo di far uso di quei diritti, che riceviamo dalla natura, o dalla legge (1). Ciò premesso, essendo il fondamento della preſcrizione il possesso della coſa, che si vuol prescrivere; e ſorgendo la prescrizione de' diritti dall' eſercizio de' medeſimj, vediamo in qual modo possa verificarsi l' esercizio di un diritto proibitivo, e la prescrizione di eſſo. E per maggior chiarezza, ſi figuri, che un Barone voglia sostenere il diritto proibitivo de' molini. Ora il non avere i sudditi per lungo tempo costruito de' molini, e l' avere ſempre fatto uso de' molini del Barone, è un fatto baſtante a moſtrar l' eſercizio del diritto proibitivo, e ad indurre la ſua prescrizione? E' un

H

(1) Si vegga la Diſſertazione: *De luitione pignoris, & Rebus meræ facultatis* del Sig. *de Tollieu*, ch' è la 3. delle ſue Diſſertazioni giuridiche: impresse a Utrech nel 1706.

E' un assioma così presso i Pubblicisti, che tra gli Scrittori del Foro, che il non uso degli atti di mera facoltà, e liberi, non possa mai operare l'annientamento, e la prescrizione de' medesimi; perciocchè il solo non uso di tali atti facoltativi, i quali non sono da tempo alcuno limitati, e de' quali possiamo liberamente usarne, o non usarne, dee naturalmente attribuirsi, o alla mancanza dell' occasione, che presta all' uomo i motivi delle sue azioni, ovvero all' arbitrio della sua volontà; e quindi non può tale non uso essere atto a produrre quella presunta volontaria cessione, ch' è il fondamento della prescrizione, In proposito mi piace rapportare un grave responso del Giureconsulto Paolo: *Iter sepulcro debitum non utendo, nunquam amittitur* (1). Al sepolcro non vi è l'occasione di an-

(1) *Leg.* 4. *Dig. Quemadmodum Servit. amitt.*

andare, se non che nel caso di morte; onde il non uso non opera in questo caso l'annientamento della servitù; poichè non indica l'abbandono di esa, ma si bene la mancanza dell'occasione.

Lo stesso avviene in tutti quei diritti, che non si esercitano tutto giorno, ma una sol volta, e quando si ha la comodità di usarne. Dunque, se i sudditi non costruirono de' molini, ciò dee attribuirsi alla mancanza della occasione, o della commodità; e questo fatto solo non può mostrare l'esercizio di un diritto proibitivo.

I Forensi però opinano, che possa bene procedere la prescrizion d'un diritto proibitivo, laddove nel principio di essa si verificasse un divieto fatto dal Barone; e seguisse indi il non uso de' sudditi, indicante la loro acquiescenza, e il loro consentimento. Ma questa opinione molto ricevuta nel Foro, non è meno insulsa, ed assurda di tante altre, che

si sono adottate intorno alla prefcrizione de' diritti Feudali.

Non può negarsi, che il divieto, per essere atto a produrre la prescrizione debba essere giufto, e legittimo. Se tale non fosse la prefsrizione trarrebbe il fuo principio da un fatto ingiuriofo, e non potrebbe in conseguenza foftenersi, spezialmente nel nostro Regno, ove il giufto titolo efser deve il principio di qualunque prescrizione. Ora un divieto, che impone a' cittadini una fervitù, che circofcrive i loro diritti naturali, e civili, e che annienta la loro libertà, quando non discendesse da una manifesta, ed espressa concessione del Principe, la quale in tal cafo non può mai nel dubbio presumersi, è fempre un divieto ingiusto, riprovato dalle leggi, e quindi non può sorgere, che dalla forza, e dalla violenza.

Molto meno giova ad indurre in tal caso la prescrizione l'acquiescenza, e il consentimen-

mento de' sudditi; poichè oltre delle riflessioni esposte di sopra, tal consentimento verso il Barone, non è mai libero; e pur tale essendo, non possono i ſuoi effetti estendersi in pregiudizio de' posteri in riguardo a quei diritti, che ſono attaccati all' essere, ed alla vita, e che immediatamente dalla natura riceviamo.

Ne ad abbattere coteste verità, che sono ricavate dal fondo della ragione, e dal seno della Giureprudenza Romana, ſi ricorra alle leggi dell'Imperador Carlo V.; (1) con le quali nell' atto che furono abolite le angarie, le perangarie, i diritti proibitivi, e tutti gli altri diritti feudali lesivi della civile libertà, si prescrisse insieme che restasser fermi quei diritti, che avevano il sostegno di una *legittima prescrizione*, o di una *legittima consuetudine*.

(1) *Pramm. XIV.*, e *Pramm. XVI. de Baron.*

Le quali espressioni male intese nel Foro, furono e sono il sostegno a tanti diritti proibitivi, e ad altri abusivi diritti Feudali.

La difficoltà, che si trae da tali Prammatiche, può però riguardare quei diritti Feudali, la cui prescrizione si ritrovasse compiuta in tempo della promulgazione di esse; poichè quella prescrizione, il cui periodo si estende dopo tal epoca, incontra, oltre degli altri ostacoli, la resistenza delle Prammatiche medesime, la quale basta per renderla ingiusta, ed inoperosa; non potendo certamente prescriversi quelle cose, il cui possesso è dalle leggi interdetto. In questa massima convengono anche i Forensi, specialmente riguardato il vero senso delle Prammatiche di *Carlo V*; e me ne sono mallevadori tre valentissimi tra loro, cioè *Orazio Montano* (1) *Marcello*

(1) *Montan. de Regalib. §. Vectigalia n.4.*

cello di Maurò (1), *e Francesco Maradei* (2).

Ciò premesso, a me sembra, che le parole, le quali si leggono nelle Prammatiche suddette di legittima prescrizione, e legitima consuetudine in riguardo a' diritti Feudali, de' quali si parla, sieno del tutto oziose, ed inutili. Perciocchè da quel che si è detto, deriva come necessaria conseguenza, non poter mai verificarsi nè giusto titolo, nè buona Fede nella prescrizione de' diritti Feudali restrittivi de' diritti primitivi, e delle naturali facoltà dell' uomo. E oltre di ciò si è mostrato, essere sempre figlia della forza, e della violenza la prescrizion de' Baroni. Ora una prescrizione, che per intrinseca natura delle cose, che si voglion prescrivere, non può aver compagni nè il giusto titolo, nè la buona fede, essa non è mai legittima, attesa

(1) *Marcel de Mauro allegat.* 44. *n.*6.
(2) *Maradei Observat. XI. n.* 4. & 9.

la disposizione delle nostre leggi municipali, e del jus Canonico, ch' era in osservanza in questa parte nel nostro Foro anche ne' tempi di Carlo V., come ne assicurano tutti gli Scrittori contemporanei.

Adunque a' diritti feudali restrittivi della libertà, o delle primitive proprietà dell' uomo non sono adattabili i principj della prescrizione. Qnesta verità è anche sparsa nella legislazione Romana. Gl' Imperatori Costantino, e Licinio rescrissero a Dionisio vice Prefetto: *Sola temporis longinquitate, etiam si sexaginta annorum curricula excesserit* (1), *libertatis jura minime mutilari oportere, congruit æquitati* (2).

CA-

(1) Il tempo di 60 anni è un tempo lunghissimo nel senso delle leggi Romane.

(2) *Leg. ult. Cod. de long. temp. præscript. quæ pro libert.*

CAPO VI.

Si esamina, se possa un Barone prescrivere i diritti, e le cose delle Comunità, che gli sono soggette.

IN mezzo alle funeste vicende, che ne' tempi trascorsi soffrirono le pubbliche, e le private cose del Regno, le Comunità soggiacquero alle più gravi usurpazioni. Esse governate quasi sempre da persone aderenti, e soggette a' Baroni, in ogni tempo furono la più sicura vittima della loro avidità. Quindi le nostre Comunità sono quasi tutte prive di quei terreni pubblici, che nella formazione delle civili società all' uso di tutti furono destinati, e spogliate d' ogni diritto, che la natura, o la costituzion civile ad ogni Comunanza di uomini accorda. I territorj pubblici diventarono Feudali, e i diritti delle Comunità si trasformarono

rono in altrettanti diritti Feudali. E ad istabilire tali occupazioni, non poco profittarono i Baroni della occasione de' relevj, mentre, non curando i Ministri del Fisco, che di accrescer la somma del relevio; essi attendevano a consolidare, mercè l'autorità Fiscale le loro usurpazioni, e le Comunità ne furono le infelici vittime.

Or coteste usurpazioni sono diventate legittime, per lo passaggio di tempo? E può un Barone ricorrere alla prescrizione per far suoi i diritti, e le cose delle Comunità, che gli sono soggette? Per ben risolvere questi articoli, convien prima esaminare una quistione più volte agitata nel Foro; cioè, se contro le Comunità possa prescriversi. Però io non intendo trattar questo articolo col diritto Romano, il quale in questa parte è oltremodo dubbio, ed incerto. Perciocchè sebbene nell' antica giureprudenza de' Romani era un assioma, che le cose delle Comunità fossero esen-

ti

ti dalla usucapione: *usucapionem maxime reci-piunt res corporales , exceptis rebus sacris , re-ligiosis, sanctis , populi romani , ac civitatum ;* nondimeno nel Codice di Giustiniano, dal quale fu l'antica giureprudenza alterata, e corrotta, vi si ritrovano molte leggi, per le quali, si è creduto nel Foro che le Conunità sieno sommesse alla prescrizion di lunghissimo tempo, cioè di 40. anni, che fu introdotta dall' Imperador Anastasio.

Questo Imperadore ordinò, che ogni diritto sia pubblico, sia privato, restar dovesse estinto, mercè la quadragenaria prescrizione (1). E prescrisse ancora, che tal prescrizione fosse efficace ad assicurare il possedimento de' fondi patrimoniali, ch' erano i beni appartenenti al privato patrimonio del Principe: de' fondi

(1) *Leg. 4. Cod. de praescr. XXX. vel XIV. ann.*

di de' Tempj, i quali erano consagrati a' Dei, e dopo la ruina del gentilesimo eran divenuti di pubblico diritto: de' fondi *agonotetici*, cioè di quei beni, che eran destinati al salario di coloro, ch'erano a' pubblici giuochi addetti (1): e di qualsivogliano altri beni *cujuscumque juris* (2). Ora in queste leggi, si vogliono anche comprese le Comunità, parlandosi di diritti, e di alcune specie di beni, ch'erano pubblici.

Espressamente però il medesimo Imperadore dichiarò voler sommesse anche le Comunità alla prescrizione, ordinando, che lasciandosi

(1) *Si vegga Cujacio. Comm. in Cod. Tit. XXXIX. lib. VII. in leg. V., ed Alciato in Codic.*

(2) *Leg. ult. Cod. de Fund. Patrimon.*

dosi alle Chiese, a' Luoghi pii, o a qualche Città una eredità, un legato, ed un fedecommesso, ovvero dandosi ad essa alcuna cosa per titolo di donazione di vendita, o di altro modo lucrativo, l'azion da ripetere tali cose, fosse circoscritta tra il corso di cento anni (1): tempo, che in riguardo alle Chiese solamente, fu limitato a soli 40. anni dall' Imperador Giustiniano (2). Ma questa legge però di Anastasio dà luogo a dubitarsi, se egli nelle altre sue leggi, che ho esposte, abbia inteso di sommettere le Comunità alla quadragenaria prescrizione. Imperciocchè sembra certamente un assurdo, che laddove la Comunità vantaggia la sua condizione in acqui-stan-

---

(1) *Leg. 23. Cod. de Sacr. Eccles.*
(2) *Novell. 131. cap. 6.*

stando una eredità, un legato, o un fede-
comesso, vi si richiegga lo ſpazio lunghissi-
mo di cento anni per annientare la sua azio-
ne; mentre nel caso di dover essa ricuperare
i beni, che le appartenevano, e che le sono
stati usurpati, basterebbe ad escluderla la ſo-
la prescrizion di quaranta anni. Ed è vera-
mente assurdo, che sia una Comunità più fa-
vorita, e soscorsa dalle leggi, ove si tratta
di dover solo far migliore la sna condizione,
di quel che, ove agiſca per vindicare le cose
sue, e rifarsi de' danni sofferti.

Ma io tralascio l' inutile, ed ozioso
esame di coteste leggi; e passo ad esaminare,
se possa tra di noi prescriversi contro le Co-
munità, val quanto dire, se possa verifi-
carsi nella prescrizione de' diritti, e delle
cose delle medesime il giusto titolo, e la
perpetua buona fede, requisiti, senza de'
quali, non può tra noi darsi luogo ad

alcu-

alcuna prescrizione .

Conviene distinguere i beni delle Comunità in due classi . Alcuni beni sono in proprietà del comune , e nell' uso di tutti . Di altri ne appartiene alla comunanza e la proprietà , e l' uso ; e i beni di questa specie si dicevano presso i Giuresonsulti Romani, essere *in pecunia populi* . Nella prima classe possono noverarsi le fontane , le strade , le acque pubbliche , le piazze , e quei terreni comuni , che noi diciamo *demaniali* , i quali sono all'uso di tutti destinati . E all' altra classe possono attribuirsi le gabelle , i territorj coltivabili , e tutti gli altri beni redditizj , i quali formano il patrimonio , e l' avere della Comunità . Ogni Comunanza ha poi alcuni diritti , e alcune prerogative , le quali ad essa appartengono per le leggi costituzionali, e sono diretti alla loro sicurtà , e al loro governo . Nel genere di ta' diritti vi è quello della elezione

de'

de' Sindaci, del Mastogiurato, la Catapània; e simili.

Ora i beni della prima specie sono per loro natura inalienabili, e non capaci di commercio, e di dominio. Perciocchè sono alienabili quelle cose, le quali in sì fatto modo si posseggono da potersene ad arbitrio disporre. Ma le cose comuni, e destinate all' uso di tutti sono tali, che nè il Comune, nè gl' individui possono disporne; poichè il Comune non ha di tali cose, che un' astratta, e sterile proprietà; e gl' individui non godono, che di un semplice uso personale, che non possono in alcun modo altrui trasferire, con ispezialtà in pregiudizio de' posteri, invitati dalla natura, e dalla costituzion civile a godere dell' uso medesimo. Questa verità fu anche insegnata da' Giureconsulti Romani. *Sed & Celsus Filius ait* (così insegnò il Giureconsulto Pomponio) *hominem liberum scientem te*

te emere non posse : nec cujuscumque rei si scias, alienationem esse , ut sacra , & religiosa loca , aut quorum commercium non sit : ut publica qua non in pecunia populi , sed in publico usu habentur, ut est campus martius (1) . Le quali cose per loro natura inalienabili , erano anche presso i Romani Giureconsulti imprescrittibili, avendo essi ben conosciuto , non esser la prescrizione , che una presunta alienazione : *Praescriptio longa possessionis ad obtinenda loca juris gentium publica, concedi non solet* . Così definì il Giureconsulto Papiniano , risolvendo il caso, se avendo alcuno qualch' edificio costrutto nel lido del mare , quello distrutto , a lui rimanesse diritto alcuno sopra del suolo .

I beni poi dell' altra classe sono per loro natura capaci di commercio , e di dominio ;

(1) *Leg. Dig. de contrh. empt.*

ma sono essi ancora inalienabili, poichè la lor distrazione dalle leggi è severamente interdetta. I Decurioni, a' quali presso i Romani il governo delle Città apperteneva, non potevano distrarre in alcun modo i beni, e i fondi della Città; e i loro decreti, che tal distrazione contenevano, erano nulli, ed inutili. *Ambitiosa decreta Decurionum rescindi debent, sive aliquem debitorem dimiserint, sive largiti sint. Proinde, ut solent, sive decreverint de publico alicujus vel prædia, vel ædes, vel certam quantitatem præstari, nihil valebit hujusmodi decretum* (1).

E tra noi, riguardandosi le Comunità, come altrettanti pupilli, e sommesse essendo alla perpetua tutela del Re, e de' suoi Magistrati, è ad esse interdetto qualunque contratto

(1) *Leg. Dig. de Decr. ab ord. fac.*

to, e molto più l'alienazión de' loro beni, senza l'approvazion del Magistrato, e l'assenso del Sovrano. Anzi le nostre leggi patrie tanto sono in tal proposito severe, che rivocano, ed annullano tutte le alienazioni de' beni delle Università, anche fatte con Regio assenso, e lasciano solo al compratore un diritto di credito per lo prezzo da esso sborzato (1).

Dalle cose fin quì dette segue, che i beni delle Comunità, parte per la loro natura, parte per disposizion delle leggi sieno tra noi assolutamente inalienabili. Ora tali essendo, possono essi prescriversi? Se la precrizione, a ben definirla, non è che una presunta alienazione, sarebbe massimamente assurda la prescrizion di quelle cose, che sono per natura, o per legge inalienabili. La legge Giulia vieta-

(1) *Pramm.* 18. *de Adm. Univ.*

va l' alienazione del fondo dotale ; e il Giureconsulto Trifonino per tal ragione definì non potersi il fondo dotale prescrivere (1) . Per la ragion medesima non possono prescriversi i beni de' pupilli , essendo dalle leggi la distrazion de' medesimi interdetta . E la prescrizion di tali cose , non può con ispezialtà tra noi procedere , non potendo aver mai compagni nè il giusto titolo , nè la buona fede , senza de' quali requisiti , qualunque lunghissimo possesso non può presso noi produrre la prescrizione medesima . Perciocchè non può mai darsi giusto titolo in riguardo a quelle cose , che sono per se stesse , o per legge inalienabili , le quali in conseguenza , non possono possedersi , che per effetto di una rapina , o di una ingiuriosa occupazione : nè

---

(1) *Leg. 16. Dig. de fund. dotal.*

nè la buona fede mai concorre in colui ; che contro la disposizion della legge possiede. *Ubi lex inhibet usucapionem , bona fides possidenti nihil prodest* (1) .

E tanto la ripugnanza della legge vizia il possesso , ed annienta la buona fede , che la ignoranza, o l' error della legge , non basta per escludere il vizio della mala fede nel corso della prescrizione . *Nunquam in usucapionibus* (così definì il Giureconsulto Paolo) *juris error possessori prodest . Et ideo Proculus ait , si per errorem initio traditionis , tutor pupillo auctor factus sit , vel post longum tempus venditionis peractum , usucapi non posse , quia juris error est .* (2) E lo stesso Giureconsulto nel medesimo modo risol-

I 3 vette

---

(1) *Leg.* 24. *Dig. de Usucap. & cap.*
(2) *Leg.* 37. *tit. eod.*

vette un somigliante caso. *Si scias pupillum esse, putes tamen pupillo licere res suas sine tutoris auctoritate administrare, non capies usu, quia juris error nulli prodest.*

Ma se i contratti delle Comunità, e le distrazioni de' loro beni sono valide, ove concorre l' approvazion del Magistrato, e il Regio assenso, un tempo lunghissimo non è atto a supplir tali solenni? I Forensi nella maggior parte insulsi, e privi del senso comune, davano anche al tempo questa virtù; e dal seno tenebroso di quello, essi ritraevano gli atti più gravi del Magistrato, e del Principe, i quali esser debbono il risultato di una matura ponderazione, e di una sicura conoscenza della utilità di quel contratto, che si approva, e si autorizza. Ma queste assurde opinioni non possono più tra noi sostenersi; poichè con Regale Dispaccio del 1772, per punto generale fu ordinato, *che il Regio Assenso, e tutto quello, ch' è Regalìa, non si*

si possa supplire nè per tempo, nè per congettura, nè per equipollenza; ma debba esser solenne, e nella forma specifica, e vedersi ocularmente originale, e nudo.

Rimane dunque ad evidenza dimostrato, che le cose delle Comunità non sieno presso noi sottomesse alla forza della prescrizione; non potendo esservi giusto titolo, e buona fede nella prescrizion di quelle cose, la cui alienazione dalle leggi è vietata. Lo stesso dee dirsi in riguardo a' diritti delle Comunità, i quali oltre di ciò non possono in alcun modo prescriversi; non potendo dalle medesime divellersi, senza che la costituzon civile si alteri, e si turbi. La qual cosa forma il massimo ostacolo alla prescrizione, che introdotta essendo per la pubblica tranquillità, non può mai rivolgersi ad annientare, ed a scomporre l'ordine pubblico, e la costituzion sociale.

Ma io fin ora ho dimostrato in genera-

le , che contro le Comunità non possa prescriversi. Figuriamo però per poco , che potesse anche contro le Comunità la prescrizione procedere . Potrà quindi prescrivere un Barone contro la Comunità, che a lui è sottomessa? Io ho provato , che non sia atto a produrre la prescrizione un possesso, accompagnato dalla forza , e dalla violenza ; ed ho mostrato poi , che tal vizio è sempre compagno del possesso de' Baroni , onde al grave peso della loro potestà debba sempre attribuirsi il silenzio , e l'acquiescenza de' sudditi . Ma queste verità oh quanto più sono applicabili, ove la prescrizion procede tra un Barone , ed una Comunità!

Le Comunità non sono, che corpi astratti rappresentati da' loro individui , e spezialmente da quelli , che sono al governo di esse destinati. Ora la elezione de' governanti delle Comunità , sebbene per costituzion del Regno ad esse stesse liberamente appartenga , nondimeno

meno continui furono i tentativi de' Baroni per usurparla, ad oggetto di poter essi ad arbitrio disporre del pubblico avere; ed in questo modo sostenersi nelle loro usurpazioni; Del quale attentato ne fece menzione l' Imperador Carlo V. in una sua Prammatica, di cui giova trascriverne alcune espressioni. *Audivimus etiam quod complures ex hujus Regni Baronibus, & utilibus Dominis in dies exactiones, & varias impositiones, angarias, & alia diversa gravamina subditis, & Vaxallis imponunt . . . . & ut facilius prædicta consequi possint, Syndicos, Electos, aut alios Universitatum Officiales ad eorum libitum eligunt, aut eligi procurant, quod malo quidem procedit exemplo, & satis iniquum esse cognoscimus* (1).

Quin-

(1) *Pragm. X. de Baron.*

Quindi lo stesso Imperadore ordinò, che le Comunità liberamente eleggessero i loro Amministratori; ma soggiunse, che i medesimi dovessero confermarsi da quelli, che tal diritto avevano; *vel de jure*, *vel antiqua*, *ac legitima consuetudine*. Per le quali espressioni male interpretate nel Foro, si generalizzò quasi presso tutti i Baroni cotesto diritto di conferma, il quale si sostiene ancora non ostante di essere stato dichiarato dal Re abusivo; e contrario alla civile libertà (1).

Or

(1) *Si vegga il Dispaccio de' 15. di Settembre 1776. emanato per Segreteria di Casa Reale in risposta ad una Relazione del Consiglier Caruso Delegato degli Allodiali, in riguardo alla conferma de' Sindaci della Università di Capriglia; nel quale si legge di avere il*

Or mentre gli Amministratori delle Comunità dal Barone riconoscevano la lor carica, e la loro autorità, essi non erano certamente, che vili miniſtri del volere di lui; ed in tal guisa i Baroni disposero a lor capriccio de' beni, e de' diritti delle infelici Comunità. Quindi se una Comunità spogliata dal suo Barone de' beni; e de' diritti suoi, anche per lunghissimo tempo si tacque, potrà da tal silenzio trarsi la prescrizione? La condizione servile delle Comunità, e de' suoi rappresentanti; l'ingerenza che sempre si tolsero i Baroni nel governo di esse, quando anche non

„ *il Rè con „ errore ascoltato essere tra li diritti, „ e jussi Baronali anche quello di confermare i Go- „ vernanti delle Università; questa essendo una „ violenza contraria allo spirito delle leggi del „ Regno, ed alla libertà; con la quale debbono „ le rispettive Università eleggere i loro Gover- „ nanti, e provvedere a' loro interessi, che per „ lo più sono contrarj a quelli de' rispettivi Ba- „ roni, e da queſti sogliono insidiarsi.*

non potessero sospettarsi atti di forza, e di prepotenza, sono bastanti circostanze per presumersi il possesso de' Baroni medesimi violento, ingiurioso, e non atto a produrre la prescrizione. E quella veneranda antichità, cui sovente ricorrono i Baroni, per dar peso alla prescrizione, non vale, che a risvegliar l'idea d'una egualmente antica, ed ingiuriosa usurpazione, la quale esser dee dalle leggi, e da' Magistrati emendata, e non mai favorita, e protetta. Le leggi Romane non permettevano la usucapione delle cose vendute, o donate al Preside della Provincia, le quali spesso erano il prezzo della giustizia, e il frutto della loro venalità (1). E non dee maggiormente aborrirsi la prescrizion di quelle cose, che qualche Barone possiede per effetto della sua violenza, e dell' abusiva sua potestà?

CAP.

(1) *Leg. 8. Dig. de lege Julia repetund.*

C A P. VIII.

Della prescrizione de' diritti feudali, che contengono i diritti della Sovranità.

L'articolo, che io imprendo ad esaminare, è quanto semplice, altrettanto difficile. Questa mia proposizione sembra un paradosso, ma essa è pur vera. E semplicissimo l'esame della prescrittibilità de' diritti Sovrani, ove si consiglia la ragion pubblica, e la natura, e l'indole della Sovranità medesima. Ed è per contrario assai malagevole volendosi definire con le opinioni, e con le teorie ricevute, presso i scolastici Pubblicisti, e gli Scrittori del Foro. Io dunque non farò, ch' esporre alcune verità semplicissime, ed incontrastabili, le quali sono il rrsultato di tutto ciò

ciò, che in proposito ho letto, e riflettuto. Forse le mie proposizioni sembreranno strane, essendo aliene dalle opinioni comuni; ma io ho consigliato la ragione, e non le altrui opinioni.

La Sovranità, è certamente indivisibile con ispezialtà nella Monarchia, la cui dignità sorge dalla unità, e dall' armonioso concatenamento delle sue parti, tutte dirette, ed ordinate da un primo e solo principio. Non vi sarebbe cosa più assurda, quanto il potersi la Potestà Sovrana dismembrare, e dividere. Questa verità deriva dall' indole stessa della Sovranità, e il contradirla è lo stesso, che abbattere, ad annientare le fondamenta di essa.

Io non ignoro, che delle volte si è veduta la Sovranità divisa o in più persone, o in più parti. Ma questi fatti non possono mostrare di essere la Sovranità divisibile; poichè non vi è più grave errore, quanto il trar-

re

re la ragion pubblica da' fatti, che per lo più sono stati l' effetto della forza, o del caso.

Quindi essendo la Sovranità per sua natura indivisibile, le sue parti essenziali sono certamente inalienabili. Queste due idee sono così unite, che l' una non può reggere senza dell' altra. Io non intendo già parlare dell' alienabilità d' una intera Sovranità, la quale, quando potesse legittimamente procedere, non sarebbe certamente di alcun pregiudizio alla essenza di essa; ma intendo dell' alienabilità delle parti costitutive della Sovranità, la quale produrrebbe il suo annientamento. Queste proposizioni sono altrettanti assiomi presso i più sensati Pubblicisti. Io tralascio di trascrivere le loro dottrine, per non opprimere il leggitore con un ammasso di autorità, e solo mi sia permesso rapportare quel che in proposito scrisse il dottissimo Arniseo grave Scrittore della ragion pubblica.

Im-

Impossibile est, ut jura Majestatis possint separari a Majestate, ut tamen ipsa Majestas vim, & locum retineat. Fieri quidem potest, ut tota Majestas transfundatur in alterum, sed tum non manet penes transfundentem, nec id fieri permittit salus publica (1).

Ora essendo i diritti componenti la Sovranità inalienabili, possono essi prescriversi? La prescrizion di tai dritti è la più repugnante non meno alla natura della Sovranità, che a' principj fondamentali della prescrizione medesima, la cui virtù ha il suo appoggio nel dominio, e quindi non si estende sopra quelle cose, che sono di dominio incapaci, o in altro modo inalienbili. Un suddito, tosto che è sommesso alla civil potestà, non è più capace di possedere quei diritti, che alla

(1) *Arnisaeus de jurib. Majest.*

la Sovranità si appartengono; e in conseguenza egli non può in alcun modo i diritti medesimi prescrivere, sì per la natura di essi non capace di dominio, sì per la condizione sua, che lo rende incapace di possederli; onde nel possesso di tali cose, conscio essendo di essere un suddito, continua sarebbe sua mala fede, la quale annienta la prescrizione. E che sia così, se potesse un suddito prescrivere una parte della Sovranità, egli potrebbe anche prescrivere la Sovranità intera, di che non può immaginarsi più assurda, e mostruosa cosa. Perciocchè la Sovranità è un ente morale, le cui parti essenziali sono tra di esse così strettamente legate, che l' una non può stare senza dell' altra; come è di tutte quelle proprietà, le quali sono costitutive della essenza: *Si subditi* (così scrisse Guglielmo Vander (1)) *sibi possunt jura summi*

(1) *Gugliel. Vand. Comm. in Grot. de jur. Bell., & Pac.*

mi imperii, & partes necessarias summæ Majestatis praescribere, utique etiam, & ipsum imperium sibi vindicare videtur dicendum: nam idem jus quod ratione partium, etiam respectu totius locum habet; praeterquam quod summum imperium aliquid individuum sit, quod nequit in partes dividi, quin in totum corruat, & evanescat ejus vis, & nomen, quare dicitur consortis impatiens. Penes quem igitur est Majestas, penes eum residere oportet omnia Majestatis jura, quia ab ea inseparabilia.

Alcuni Pubblicisti distinsero però i diritti della Sovranità in due classi, cioè in diritti maggiori, e minori detti da essi *Regalia, majora, & minora*; ed opinarono, che i primi fossero inalienabili, ed imprescrittibili, e gli altri credettero potersi dalla Sovranità, salva la sua essenza divellere; e in conseguenza di poter validamente procedere la prescrizione di essi. Questa distinzione fu introdotta dagl' interpreti del diritto Feudale de' Lombardi, ove in una

Co-

Costituzione si trova un' enumerazione delle Regalie, nella quale non si fa menzione nè della potestà legislativa, nè del diritto della guerra, e della pace, nè di altri simili diritti supremi del Principato; onde essi interpreti per ispiegare tale omissione, immaginarono la distinzione di Regalie maggiori, e minori, riputando minori quelle, che non erano espresse, e maggiori quelle, ch' erano omesse (1). E tal distinzione, sebbene assurda, e contraria alla natura della Sovranità, è stata nondimeno molto ricevuta con ispezialtà presso i nostri Giureconsulti feudisti, come quella, che molto favorisce il sistema feudale.

Io non so però comprendere su di qual principio sia tal distinzione fondata, e come alcuni diritti della Sovranità sieno da essa in-

 sepa-

(1) *Si vegga* Barbeirac. *nelle sue Annotazioni a* Grozio de Jure Bell., & Pac.

separabili, ed altri possano divellersi, ed alienarsi. Riflettendo sopra la natura della Sovranità, a me sembra, che tre sieno le parti essenziali, che la compongono; cioè il governo interno, ed esterno dello Stato: l'imperio sopra i sudditi: e il dominio delle cose, che sono nella Repubblica. E tutti i diritti, che si attribuiscono alla potestà Sovrana, non sono, che conseguenze di tali essenziali, ed inseparabili parti di essa. Dal governo interno dello Stato sorge il potere legislativo, il diritto di creare i Magistrati, la poteſtà su le cose sagre, e intorno alla Religione; e dal governo eſterno discende il diritto della guerra, e della pace; il diritto delle confederazioni, delle ambaſcerie, e simili, che riguardano il rapporto, che ne unisce a' Regni stranieri, o finitimi. Dall' imperio sopra de' sudditi naſce la giuridizione, il diritto di punire, e di assolvere; e finalmente dal dominio supremo derivano quei dirit-

diritti, che ha il Sovrano sovra i beni tutti de' sudditi, il diritto d' imporre tributi, o vettigali; e il diritto sopra tutte quelle cose, che sono addette al ſuo Regal patrimonio.

In somma non vi ha diritto della Sovranità, che non discenda, e che non sia una conseguenza delle parti essenziali della Sovranità medesima; onde è che tutti i diritti del Principato sieno egualmente ad esso esenziali. Quindi tai diritti, senza alcuna eccezione, non possono certamente nè alienarsi, nè prescriversi, non potendo in alcun modo dalla Sovranità togliersi, senza che se ne distrugga l'essenza.

Ma queste verità, che detta la ragion pubblica possono sostenersi tra di noi, ove per lo sistema Feudale i più supremi diritti della Corona sono alienati? Come può sostenersi la imprescrittibilità de'diritti della Sovranità, a fronte della Costituzione *Quadragenalem*

dell' Imperador Federigo , (*) e della grazia dell' Imperador Carlo VI. del 1720. , nelle quali si dichiarano prescritti i diritti Fiscali , o sia Regali dopo il corso di cento anni ?

Io

(*) *Per sostenere la prescrittibilità de' Regali diritti , anche de' più supremi , e maggiori , per servirci del comune linguaggio , ricorrono anche i Baroni alla Pramm. VIII.* de Baron. *dell' Imperador Carlo V. Ma il senso di questa Prammatica è tutto altro di quel che intendono i Baroni , e i loro difensori . In essa viene interdetto a' Baroni l' esercizio del mero , e misto imperio , e di ogni altra giurisdizione ,* nisi quatenus eis virtute suorum privilegiorum, vel legitima præscriptione liceat . *Carlo V. però non intese , che di limitare l' esercizio della giurisdizione de' Baroni tra confini , prescritti o dalla forma del loro Privilegio , o da una legittima prescrizione. E che sia così , si rende chiaro dalle ultime parole della Prammatica stessa* scientes qui secus fecerint , usurpatæ jurisdictionis eos crimen incurrere . *E' reo di usurpata giurisdizione , chi esercita la medesima in alieno territorio ; e non già chi assolutamente fa uso della giuridizione , senza concession del Principe , il quale è un reo di offesa*

Maestà

Io non voglio quì assumere, quel che da' più sensati Scrittori della ragion pubblica si è dimostrato; cioè che il supremo imperio, da cui le leggi civili emanano non sia alle leggi stesse sommesso; onde conchiusero, che i civili stabilimenti nulla ostassero alla imprescrittibilità de' Regali diritti, i quali non possono, nè anche per volontà del Principe dalla Sovranità distaccarsi. Il citato Comentatore di Grozio in pro-

---

Maestà. SCIPIONE ROVITO *spiegando tal Pramm. scrisse*. Jurisdictio a Baronibus non exerceatur, nisi servata forma suorum privilegiorum sub pæna usurpatæ jurisdictionis. Intellige, ut procedat hæc pæna, quando Baro tractaret de acquirenda jurisdictione in alieno territorio, in quo privilegium non haberet, & non aliter. *Dunque la prescrizione, secondo il senso della Prammatica suddetta sarà efficace a definire i limiti della giuridizion di un Barone rispetto a quella di un altro; ma non mai a dargli senza concessione sovrana l' assoluto esercizio della medesima*.

posito così scrisse . *Quamdiu itaque summus imperans Suprema potestate condecoratus est , tamquam necessaria consequenter privari nequit partibus ejus necessariis a quoquam subdito, quovis juris prætextu , ne quidem eo consentiente . . . . Quambrem nec suis legibus de præscriptione latis , obligari , ex hisce perspicimus eo clarius : subditus enim qua subditus capax esse nequit majestatis , et proinde ejus sibi jura , vel præscriptione , vel usucapione acquirere non potest .*

Nè mio intendimento è di urtare , ed abbattere il sistema Feudale , che sebbene sia mostruoso ed assurdo , pure dee un Cittadino rispettarlo quanto la costituzione del Regno il rispetta . Io dunque senza immergermi nel malagevole esame di sì fatte opinioni , esporrò alcune considerazioni molto semplici , e vere , dalle quali potrà trarsi la vera intelligenza delle leggi municipali , che mi si oppongono .

Tra i diritti della Sovranità alcuni sono

di

di tal natura, che non possono, se non dal Sovrano medesimo esercitarsi. Tal è il diritto di far leggi; quello della guerra, e della pace, e simili; l' esercizio de' quali esige la dignità, e la maestà dell' Imperio supremo, di cui non possono esserne i sudditi partecipi, senza una sacrilega usurpazione. *Ea quæ ad speciale decus* (così ordinò l' Imperador Federigo), *& merum imperium celsitudinis nostræ spectare noscuntur, per præsumptiones illicitas, volumus a nemine usurpari.*

Di altri diritti, comechè egualmente essenziali alla Sovranità, possono però i sudditi esserne partecipi, dovendo il Principe per mezzo di essi esercitarli. Quindi sebbene sia la giuridizione, e l' imperio un diritto supremo, nondimeno il *jus dicere* e l' imperio stesso è concesso sovente a' sudditi; ma essi non ne hanno, che l' esercizio, per volontà del Principe.

Da ciò segue, che impropriamente anche

che nel sistema feudale, si credono alienati, e divulsi i diritti della Sovranità, tosto che sono infeudati, e conceduti. Per quanto sia la concessione ampla, ed estesa, non ha mai la forza di abdicare i diritti della Sovranità; poichè, secondo riflette il dottissimo Boeclero, nelle concessioni non mai il Principe alcuni trasferisce, e comunica i diritti della Maestà; ma quelli egli esercita per mezzo di coloro, cui il privilegio è diretto. E quindi rimangono presso del Principe salvi, ed illesi i diritti della Sovranità; e il suddito, cui sono conceduti, non ne ha in conseguenza, che un possesso precario, e ad arbitrio del Principe revocabile.

Ora un possessore precario, può prescrivere? Le leggi Romane escludevano dalla prescrizione il colono (1), il fruttuario (2), il depo-

(1) *Leg. 2. Cod. de prascr. 30, vel 40. ann.*
(2) *Leg. acquiritur §. ult. Dig. de acquir. rer. dom.*

depositario (1), ed ogni altro precario possessore. I fondi provinciali erano presso de'Romani anche imprescrittibili, per la ragione, secondo riflette Ugon Donello (2), che tai fondi conquistati dal Popolo Romano, si lasciavano a' provinciali in modo precario, ritenendone la Repubblica il supremo dominio. Ma sieno pure i diritti della Sovranità prescrittibili per effetto delle nostre patrie leggi; qual' è mai la estensione, e quali sono gli effetti della prescrizione di essi?

La prescrizione delle cose private ha la forza di annientare il diritto del proprietario, e di allontanare ogni sua azione su la cosa prescritta. Ma la prescrizione non può certamente

(1) *Leg. Pignori Dig. de usurp. & usucap.*

(2) *De Jure Civ. lib. V. Cap. IV. N. VII.*

tamente produrre l' effetto medesimo, in riguardo a diritti Sovrani, i quali non possono in alcun modo dalla Sovranità divellersi (1); ed essendo anche conceduti, non se ne comunica a' sudditi, che un precario esercizio. Il dotto Tomasio, che trattò profondamente questa materia, dimostra, che la prescrizione de' Regali diritti, la quale per se stessa è inoperosa, non mai procede, che per singolare favore, o clemenza de' Principi; e in conseguenza ove tai diritti, mercè la prescrizione si acquistano, si debbano intendere come quelli, che il Principe graziosamente concede; i quali per comun sentimento sono ad arbitrio di lui rivocabili, spezialmente ove la pubblica utilità il richiegga, ovvero del privilegio il suddito abusa.

Per

(1) *Nella dotta Dissertazione* de Præscript. Regal. ad subdit. non pertinen.

Per la qual cosa impropriamente si adatta a'diritti feudali, che contengono i diritti della Sovranità la prescrizione ; non potendo essa giammai assicurare i sudditi nel possedimento de' medesimi, come avviene nelle cose private, se non in quanto piace al Principe di sostenerli, ovvero la pubblica utilità il permette (1).

Da queste verità, segue, che la prescrizione non possa mai aver tanta efficacia di trasferire a'sudditi quei diritti, che sono essenziali alla Sovranità ; ed in questa guisa indebolire le forze del Supremo Imperio ; alterare la sua dignità, e in conseguenza turbare, e disor-

(1) *Il Re N. S. con Dispaccio diretto alla R. Camera di S. Chiara de' 15. Febbrajo 1777 dichiarò*, che tutto ciò, che in qualunque modo può dirsi Regalia, non essendo alienabile, non si può prescrivere.

sordinare la costituzion civile, alla cui conservazione debbono le leggi tutte servire. *Nec mortales adversus Deos immortales, nec privati adversus Rempublicam praescribere posse*, diceva Temistocle agli Ateniesi, e Catone a' Romani (1).

F I N E.

INDI-

(1) *Presso Bodino* de Republ.

INDICE

DE CAPITOLI.

PREFAZIONE.